

1^a SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 48

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 5 dicembre 1990

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI	VIA ARENULA 70	00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	LIBRERIA DELLO STATO	PIAZZA G. VERDI 10	00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 525. Sentenza 14-28 novembre 1990.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.

Casse di risparmio - Provincia autonoma di Trento - Cassa di risparmio di Trento e Rovereto - Nomina del presidente e del vice-presidente - Competenza - Istituto di credito con sportelli bancari fuori del territorio regionale - Spettanza allo Stato - Annullamento della delibera della giunta della provincia autonoma di Trento n. 2146 del 7 marzo 1990

Pag. 5

N. 526. Sentenza 14-28 novembre 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Assicurazioni sociali - Obbligazioni contributive - Crediti degli istituti o enti gestori - Privilegio generale sui beni mobili del debitore lavoratore autonomo - Mancata previsione - Interpretazione estensiva dell'art. 2753 del c.c. - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(C.C., artt. 2753 e 2754, come modificati dalla legge 29 luglio 1975, n. 426).

(Cost., art. 3)

10

N. 527. Ordinanza 14-28 novembre 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sicurezza pubblica - Dichiarazione di soggiorno - Omissione - Trattamento sanzionatorio - Trasmissione degli atti alla Corte di giustizia CEE ai sensi dell'art. 177 del trattato di Roma - Sentenza interpretativa - *Jus superveniens*: legge 28 febbraio 1990, n. 39 - Abrogazione espressa della norma oggetto di censura - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(T.U.L.P.S., art. 142).

(Trattato di Roma, artt. 3, lett. c), e 56, primo comma)

14

N. 528. Ordinanza 14-28 novembre 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - Giudizio abbreviato - Dissenso immotivato del p.m. - Insindacabilità da parte del giudice - Applicazione dell'art. 452, secondo comma, del c.p.p. già dichiarato costituzionalmente illegittimo (sentenza n. 183/1990) - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., 1988, art. 452, secondo comma)

» 15

N. 529. Sentenza 28 novembre-3 dicembre 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - Udienza preliminare - Verbalizzazione - Redazione in forma riassuntiva anziché stenotipica o fonografica - Limitazione del potere dispositivo del giudice in materia - Illegittimità costituzionale parziale.

(C.P.P. 1988, art. 420, quinto comma; c.p.p. 1988, art. 127, decimo comma; c.p.p. 1988, art. 666, nono comma)

Pag. 16

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 711. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma del 13 luglio 1990.

Processo penale - Nuovo codice - Reato commesso da ignoti - Richiesta di archiviazione al g.i.p. - Mancata condivisione - Ritenuta preclusione a chiedere ulteriori indagini anche in caso di carenza di quelle già effettuate - Violazione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale - Lamentata impossibilità di esercitare un controllo sull'operato del p.m.

(C.P.P. 1988, artt. 409 e 415).

(Cost., art. 112)

Pag. 21

N. 712. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 25 settembre 1990.

Reati militari - Insubordinazione con violenza e minaccia - Ingiurie ad inferiore e violenza contro inferiore - Normativa speciale - Ambito di operatività - Reati commessi per cause estranee al servizio o alla disciplina militare ma in luogo militare o in presenza di più militari - Applicabilità - Conseguente trattamento sanzionatorio più severo e inapplicabilità di talune esimenti - Lamentata irragionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione dei diritti della persona - Richiamo alla sentenza n. 278/1990.

(C.P.M.P., art. 199).

(Cost., artt. 3 e 52)

» 23

N. 713. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 26 settembre 1990.

Reati militari - Violenza ad inferiore - Ipotesi aggravate (nel caso violenza consistente in lesioni) - Asserita genericità ed indeterminatezza della fattispecie aggravante - Prospettata violazione del principio di tassatività in materia penale - Difficoltà per il soggetto di conoscere il preciso contenuto della norma incriminatrice - Conseguente mancato rispetto della regola di rimproverabilità - Incidenza sul diritto di difesa.

(C.P.M.P., art. 195, secondo comma, ultimo periodo).

(Cost., artt. 24, 25 e 27)

» 24

N. 714. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 7 marzo 1990.

Sanità pubblica - Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali - Esercizio delle mansioni inerenti al profilo ed alla posizione funzionale - Non consentita corresponsione della retribuzione corrispondente alle più elevate funzioni espletate nei previsti sessanta giorni o, di fatto, anche oltre tale periodo - Violazione del principio di adeguatezza della retribuzione.

(D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 29, secondo comma).

(Cost., art. 36)

Pag. 29

N. 715. Ordinanza del tribunale di Genova del 1^o giugno 1990.

Credito fondiario - Espropriazione immobiliare a carico di fondo ipotecato - Opere dei successori a titolo universale o particolare del debitore di notificare all'istituto di credito il titolo di acquisto - Svolgimento del processo di esecuzione nei confronti del solo debitore iscritto in caso di inadempimento dell'onere stesso - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio dei successori del debitore ipotecato - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 61/1968 e 249/1984 (di infondatezza di analoga questione) ritenute superate dal giudice *a quo*.

(R.D. 16 luglio 1905, n. 646, art. 20, quarto e quinto comma).

(Cost., art. 24)

» 33

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 525

*Sentenza 14-28 novembre 1990***Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.****Casse di risparmio - Provincia autonoma di Trento - Cassa di risparmio di Trento e Rovereto - Nomina del presidente e del vice-presidente - Competenza - Istituto di credito con sportelli bancari fuori del territorio regionale - Spettanza allo Stato - Annullamento della delibera della giunta della provincia autonoma di Trento n. 2146 del 7 marzo 1990.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;*Giudici:* prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 29 maggio 1990, depositato in cancelleria il 7 giugno successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della delibera della Provincia Autonoma di Trento 7 marzo 1990 n. 2146, recante nomina del sig. Fausto Manfrini a vice-presidente della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, notificata con nota del 15 marzo 1990, n. 351, pervenuta al Ministero del tesoro il 31 marzo 1990, ed iscritto al n. 18 del registro conflitti 1990;

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;

Udito nell'udienza pubblica del 9 ottobre 1990 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avv. Valerio Onida per la Provincia autonoma di Trento;

Ritenuto in fatto

1. —¹ Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Provincia autonoma di Trento in relazione alla delibera della Giunta della predetta provincia, adottata il 7 marzo 1990 con il numero d'ordine 2146, con la quale è stato nominato il vice-presidente della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto. Il ricorrente chiede che questa Corte, a norma dell'art. 5 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione, dichiari che spetta allo Stato la nomina del presidente e del vice-presidente della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto e, in genere, degli amministratori di istituti e di aziende di credito che aprano uno o più sportelli fuori del territorio della Provincia.

A sostegno delle proprie richieste, il Presidente del Consiglio dei Ministri osserva che lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dopo aver riconosciuto, all'art. 5, la competenza concorrente della Regione in materia di «ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle Casse di risparmio e delle Casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale», prevede all'art. 11 la competenza delle Province autonome, da esercitare previo parere del Ministro del tesoro, sia per l'autorizzazione all'apertura e al trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito «a carattere locale, provinciale e regionale», sia per la nomina del presidente e del vice-presidente delle Casse di risparmio. Quest'ultima disposizione, continua il ricorrente, ha avuto uno specifico svolgimento nelle norme di attuazione contenute negli artt. 1 e 2 del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234, per le quali, ai fini dell'art. 11 dello Statuto, «sono considerati a carattere regionale tutti gli enti e gli istituti e tutte le aziende di credito che abbiano la sede legale e sportelli esclusivamente nel territorio regionale». Pertanto, conclude il ricorrente, la Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, avendo aperto almeno uno sportello fuori della regione, non dovrebbe essere più inquadrata tra le aziende di credito per le quali le nomine in questione spettano alla Provincia.

2. — Si è regolarmente costituita la Provincia autonoma di Trento per chiedere che il ricorso dello Stato sia dichiarato inammissibile e, comunque, infondato.

Secondo la resistente, l'inammissibilità del ricorso risulterebbe sia dal fatto che quest'ultimo è stato notificato il 29 maggio 1990 e, pertanto, oltre il termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta nomina (14 marzo 1990), sia dal fatto che è stato impugnato soltanto l'atto finale del procedimento di nomina e non, invece, la designazione del vice-presidente, operata dalla Provincia con nota del 24 ottobre 1989, che costituiva già esercizio della competenza contestata con il presente ricorso.

In ogni caso, continua la Provincia, il ricorso dovrebbe esser rigettato in quanto si baserebbe su un'erronea interpretazione delle disposizioni statutarie e di quelle di attuazione. Secondo la resistente, l'art. 11 dello Statuto conterrebbe una norma univoca non abbisognevole di integrazione e di specificazione da parte delle norme di attuazione, nel senso che non farebbe alcun riferimento all'apertura di sportelli esclusivamente nel territorio della provincia o della regione ai fini della qualificazione del carattere, regionale o no, della Cassa di risparmio. Le norme di attuazione, sempre secondo la resistente, allorché menzionano l'art. 11 dello Statuto si riferirebbero solo al primo comma dello stesso articolo, laddove si parla delle aziende di credito a carattere regionale, e non anche al terzo comma, che concerne le Casse di risparmio senza stabilire ulteriori specificazioni circa il loro carattere.

L'interpretazione sulla quale si basa il ricorso dello Stato, oltre a non avere il sostegno dei dati testuali, sarebbe, ad avviso della Provincia, priva di logica. Innanzitutto, ove si ritenessero applicabili le norme di attuazione contenute nell'art. 2 del d.P.R. n. 234 del 1977 anche alle Casse di risparmio (art. 11, comma terzo, dello Statuto), si pervenirebbe all'illogico risultato di ritenere che, mentre le nomine degli amministratori degli istituti di credito operanti esclusivamente nel territorio regionale rientrerebbero nella piena competenza regionale (art. 3, lett. h), delle citate norme di attuazione), al contrario le nomine del presidente e del vice-presidente delle Casse di risparmio non sarebbero oggetto di una competenza piena della Provincia, essendo sottoposte al parere del Ministro del tesoro. In realtà, a giudizio della resistente, la previsione di tale parere rappresenterebbe l'elemento equilibratore di una fattispecie nella quale il potere di nomina sarebbe attribuito alla Provincia senza condizionarlo all'apertura di sportelli esclusivamente all'interno del territorio regionale. In secondo luogo, ove alle norme di attuazione si conferisse il significato enunciato nel ricorso, si riconoscerebbe alle stesse un significato contrastante e paralizzante rispetto a quello delle norme statutarie, sicché, nel caso che questa Corte intenda seguirlo, essa dovrebbe sollevare dinanzi a se stessa questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. n. 234 del 1977, anche in riferimento ad altre norme costituzionali, quali gli artt. 103 e 107 dello Statuto e l'art. 3 della Costituzione. Infine, la resistente osserva che non esistono nella giurisprudenza di questa Corte precedenti che abbiano pertinenza con il caso ora in esame.

3. — In prossimità dell'udienza ambedue le parti in giudizio hanno presentato memorie, con le quali ribadiscono i rispettivi punti di vista. Nuovi argomenti sono stati addotti soltanto dall'Avvocatura dello Stato, la quale, in replica alle eccezioni di inammissibilità proposte dalla Provincia, rileva: a) la nota 7 marzo 1990, da cui la resistente vorrebbe far decorrere il *dies a quo* per la proposizione del ricorso, conterrebbe solo un preannuncio, mentre la delibera contenente la nomina sarebbe stata integralmente comunicata con la nota 15 marzo 1990, pervenuta il 31 marzo 1990; b) la Provincia non ha impugnato la nota 12 dicembre 1989 del Ministro del tesoro, con la quale quest'ultimo precisava univocamente che la Cassa di risparmio di Trento e Rovereto non può più considerarsi azienda di credito a carattere regionale, né l'analoga nota del 9 febbraio 1990 dello stesso Ministro, riconoscendo così l'interpretazione del ricorrente.

4. — All'udienza pubblica l'Avvocatura dello Stato ha sostenuto che, a seguire l'interpretazione della resistente, la Provincia di Trento manterrebbe la competenza sulla nomina dei vertici della Cassa di risparmio anche se questa aprisse sportelli, per ipotesi, su tutto il territorio nazionale. La medesima Avvocatura, comunque, non si è opposta alla subordinata richiesta di parte avversa di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 delle norme di attuazione.

La difesa della Provincia di Trento, premesso che il caso in esame pone problemi giuridici diversi da quelli già presi in esame da questa Corte con riferimento alle Regioni Sicilia e Friuli-Venezia Giulia, ha sottolineato come l'interpretazione della Presidenza del Consiglio porti a ritenere che una competenza statutaria della Provincia autonoma di Trento (nomina dei vertici della locale Cassa di risparmio) possa essere cancellata da atti amministrativi statali, giacché l'autorizzazione all'apertura di sportelli fuori del territorio regionale è di competenza di organi ministeriali o della Banca d'Italia, senza alcuna partecipazione, nemmeno a titolo consultivo, della Provincia medesima.

Considerato in diritto

1. — Il conflitto di attribuzione oggetto di questo giudizio è stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione alla delibera della Giunta della Provincia autonoma di Trento, 7 marzo 1990, n. 2146, con la quale è stato nominato il vice-presidente della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto.

Il ricorrente, argomentando dagli artt. 5 e 11 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), che riconoscono alla Regione la competenza concorrente sull'ordinamento degli istituti e delle aziende di credito a carattere regionale e alle Province autonome il potere di nomina del presidente e del vice-presidente delle Casse di risparmio a carattere regionale, e riferendosi alle norme di attuazione contenute nell'art. 2 del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234, che definiscono come aziende di credito a carattere regionale soltanto quelle «che abbiano la sede legale e sportelli esclusivamente nel territorio regionale», chiede che si dichiari la spettanza allo Stato della nomina del presidente e del vice-presidente della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto e, in genere, degli amministratori di istituti e di aziende di credito che aprano uno o più sportelli fuori del territorio della Provincia.

Lo stesso ricorrente chiede in via consequenziale l'annullamento della delibera di nomina prima citata.

2. — La Provincia autonoma di Trento ha sollevato in via preliminare una eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso, che tuttavia non è fondata.

La resistente argomenta tale eccezione in un duplice modo. In primo luogo essa sostiene che il ricorso, essendo stato notificato il 29 maggio 1990, sarebbe stato proposto oltre il termine di sessanta giorni dall'effettiva conoscenza, la quale si sarebbe prodotta con la lettera raccomandata ricevuta dal Ministro del tesoro il 14 marzo 1990, che comunicava l'avvenuta nomina del vice-presidente della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto ed informava che sarebbe seguita la notifica di copia autentica del provvedimento adottato. Questa argomentazione non può essere condivisa, dal momento che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della decorrenza del termine di proponibilità del ricorso rileva la conoscenza dell'atto nel suo contenuto, e non già quella relativa alla mera esistenza dell'atto stesso (v., ad esempio, sentt. nn. 66 del 1967, 51 del 1978 e 179 del 1987). Poiché la comunicazione data con la lettera del 14 marzo 1990 si limita semplicemente a informare che la nomina era avvenuta e poiché la delibera impugnata è stata notificata in copia con una nota ricevuta il 31 marzo 1990, è quest'ultima data che costituisce il *dies a quo* per la decorrenza del termine di proponibilità del ricorso. Pertanto, considerato che il ricorso è stato notificato il 29 maggio 1990, deve escludersi la sua tardività per l'aspetto ora esaminato.

Per la resistente il ricorso dovrebbe esser considerato tardivo anche sotto un diverso profilo. Essa, infatti, afferma che la competenza contestata era stata esercitata dalla Provincia sin dal 24 ottobre 1989, allorché questa aveva inviato al Ministro del tesoro la designazione del nuovo vice-presidente al fine di ottenere il parere previsto dall'art. 11, ultimo comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Secondo la resistente, il Presidente del Consiglio dei Ministri, anziché attendere l'atto finale del procedimento di nomina, avrebbe dovuto impugnare la comunicazione della predetta designazione, con la quale la Provincia già rivendicava a sé il potere contestato. E, il non averlo fatto, dovrebbe indurre a considerare tardivo il ricorso.

Anche sotto il profilo da ultimo indicato, l'eccezione sollevata dalla Provincia autonoma di Trento non può essere accolta. Non v'è dubbio, che, già con la designazione inviata al Ministro del tesoro per ottenerne il parere, la Provincia abbia compiuto un atto di esercizio della competenza contestata e che, pertanto, già allora il Presidente del Consiglio dei Ministri avrebbe potuto sollevare conflitto di attribuzione in relazione a quell'atto infraprocedimentale. Tuttavia, che lo Stato, in replica alla predetta nota di designazione, abbia rivendicato per sé il potere di nomina senza proporre ricorso per conflitto di attribuzione, non può produrre alcun effetto preclusivo rispetto alla successiva proposizione di un conflitto in relazione ad atti susseguenti del procedimento con i quali la Provincia abbia esercitato la medesima competenza e, in particolare, in relazione all'atto finale del procedimento di nomina. Al giudizio per conflitto di attribuzione, infatti, non è applicabile l'istituto dell'acquiescenza (per la conforme costante giurisprudenza di questa Corte, v., ad esempio, sentt. nn. 77 e 82 del 1958, 56 del 1969 e 89 del 1977).

Del resto, poiché all'atto infraprocedimentale non può riconoscersi alcun effetto impegnativo nei confronti degli atti successivi del procedimento, non si può escludere la rilevanza dell'ipotesi che la Provincia avrebbe potuto desistere dal portare a compimento il procedimento di nomina iniziato, tanto più che alla richiesta del parere sulla designazione era seguita da parte statale la rivendicazione a sé della competenza esercitata, anche questa senza alcun seguito giudiziale. Sicché il prudente atteggiamento dello Stato, che ha atteso, per l'elevazione del conflitto, l'atto finale del procedimento, non potrebbe in alcun caso essere interpretato come accettazione degli effetti collegati all'esercizio della competenza potenzialmente in contestazione.

Né avrebbe alcun valore ricordare in senso contrario il costante orientamento di questa Corte nel dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi per conflitto di attribuzione proposti contro atti meramente consequenziali (confermativi, riproduttivi, esplicativi, esecutivi, etc.) rispetto ad atti anteriori, non impugnati, con i quali era già stata esercitata la competenza contestata (v., ad esempio, sentt. nn. 63 del 1965, 94 e 112 del 1972, 28 del 1979). In tali ipotesi, infatti, si deve correttamente parlare di decadenza dall'esercizio dell'azione — azione che, a differenza delle posizioni sostanziali, è pur sempre disponibile —, per il fatto che in siffatta evenienza, attraverso l'impugnazione dell'atto meramente consequenziale, si tenta, in modo surrettizio, di contestare giudizialmente l'atto di cui quello impugnato è mera conseguenza e per il quale è già inutilmente spirato il termine di proponibilità del ricorso.

3. Il ricorso è fondato.

Diversamente da quanto sembra supporre il ricorrente nelle sue richieste formali, oggetto del giudizio non è la spettanza del potere di nomina di tutti gli organi di vertice delle Casse di risparmio con sede centrale nella provincia che abbiano aperto sportelli fuori del territorio regionale, ma è, invece, la spettanza del potere di nomina del vice-presidente della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, avente le caratteristiche appena menzionate. Ai fini della decisione del conflitto tra Stato e Provincia autonoma di Trento, ciascuno dei quali rivendica a sé il potere relativo alla predetta nomina, occorre verificare se la competenza provinciale in ordine alla preposizione del vicepresidente delle Casse di risparmio con sede legale nel proprio territorio sia limitata soltanto alle casse aventi carattere regionale e se tale carattere venga meno ove l'istituto di credito apra uno o più sportelli fuori dei confini regionali.

In relazione al primo punto, si può convenire con la resistente che le disposizioni statutarie invocate, considerate nel loro mero tenore letterale, non escludono la possibilità di riferire il potere di nomina contestato a tutte le Casse di risparmio aventi la sede legale nel territorio provinciale, abbiano o meno carattere regionale. L'art. 11, ultimo comma, dello Statuto, infatti, dice semplicemente che «la provincia nomina il presidente e il vicepresidente della Cassa di risparmio, sentito il parere del Ministro del tesoro», senza specificare che la Cassa debba avere carattere regionale. E anche l'art. 5 dello stesso Statuto non è decisivo ai fini della delimitazione dell'anzidetto potere di nomina, poichè, nell'attribuire la potestà legislativa concorrente in materia di credito alla regione, usa una dizione che lascia il dubbio se il carattere regionale si riferisca soltanto alle aziende di credito o si estenda anche alle Casse di risparmio e alle Casse rurali, oltretutto agli enti di credito fondiario e di credito agrario (v. art. 5, n. 3: «ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle Casse di risparmio e delle Casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale»).

D'altra parte, se dal tenore letterale delle disposizioni si passa a considerare l'ordine sistematico nel quale esse sono collocate, si traggono elementi che indurrebbero a delimitare il potere provinciale di nomina del presidente e del vicepresidente delle Casse di risparmio soltanto alle casse aventi carattere regionale. Infatti, l'ultimo comma dell'art. 11 è collocato all'interno di un articolo nel quale sono ripartite le competenze tra lo Stato e la Provincia, in modo che a quest'ultima sono riconosciuti poteri (in ordine all'apertura e al trasferimento di sportelli) concernenti soltanto le «aziende di credito a carattere locale provinciale e regionale», previo parere, come nel caso delle nomine di cui all'ultimo comma, del Ministro del tesoro, mentre allo Stato sono attribuiti poteri afferenti alle «altre aziende di credito» che intendano aprire o trasferire sportelli all'interno del territorio provinciale, sentito il parere della stessa provincia interessata. In altri termini, anche al caso in questione sembra applicarsi la *ratio* che presiede alla ripartizione di competenze stabilita in materia di istituti di credito per altre autonomie speciali, in base alla quale, mentre la competenza dell'ente autonomo si esercita nella pienezza della sua consistenza costituzionale soltanto nei confronti degli istituti creditizi aventi carattere regionale, al contrario, rispetto agli altri istituti, le competenze si esprimono in atti di collaborazione (essenzialmente in pareri) rispetto all'esercizio di attribuzioni che spettano allo Stato in quanto in esse domina l'interesse nazionale (v. sent. n. 1141 del 1988).

A risolvere in quest'ultimo senso il dubbio interpretativo concorrono in modo decisivo le norme di attuazione contenute nel d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234. L'art. 1, primo comma, di quest'ultimo decreto, nel trasferire alla Regione Trentino-Alto Adige le attribuzioni in materia di ordinamento degli enti e delle aziende di credito a carattere regionale, ritaglia all'interno di queste ultime le competenze nominate nell'art. 11 dello Statuto per confermarne la spettanza alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ciò significa che, per tale norma di attuazione, il potere di nominare il presidente e il vicepresidente delle Casse di risparmio (art. 11, terzo comma) deve ritenersi attribuito alle Province autonome limitatamente agli istituti di credito aventi carattere regionale.

E, poichè l'art. 2, primo comma, dello stesso d.P.R. n. 234 del 1977 precisa che «ai fini del precedente art. 1 e dell'art. 11» dello Statuto «sono considerati a carattere regionale tutti gli enti e gli istituti e tutte le aziende di credito che abbiano la sede legale e sportelli esclusivamente nel territorio regionale», deve concludersi che il potere di nomina del vice-presidente della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, concernendo un istituto di credito che, successivamente all'entrata in vigore delle norme di attuazione contenute nel d.P.R. n. 234 del 1977, ha aperto sportelli bancari fuori del territorio regionale, spetta allo Stato, e non già alla Provincia autonoma di Trento. Conseguentemente a ciò, va annullata la delibera n. 2146 del 7 marzo 1990, con la quale la Giunta della Provincia autonoma di Trento ha illegittimamente provveduto a nominare il vice-presidente della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto.

4. Né contro tale conclusione può valere l'argomento, addotto dalla resistente, per il quale non dovrebbe riconoscersi alcuna rilevanza alle norme di attuazione ai fini dell'interpretazione dell'art. 11, ultimo comma, dello Statuto, dal momento che quest'ultima disposizione, nel tacere ogni specificazione sul carattere delle Casse di risparmio il cui vicepresidente dev'esser nominato dalla Provincia, dimostrerebbe di non aver bisogno di alcuna norma di attuazione, essendo chiaro, in mancanza di qualsiasi delimitazione posta dallo Statuto, che quel potere di nomina dovrebbe estendersi a tutte le Casse di risparmio aventi sede legale nella Provincia a prescindere dall'ubicazione degli sportelli delle Casse medesime.

Tale assunto non può essere condiviso, poiché questa Corte ha già affermato in via generale che «la mancanza di qualsiasi limitazione espressa nella disposizione statutaria (...) non può certo avere il significato dell'illimitatezza della relativa attribuzione, essendo qualsiasi competenza regionale intrinsecamente limitata all'interesse della regione considerata» (sent. n. 1141 del 1988). E, con specifico riferimento a un'ipotesi di nomina di amministratori di una Cassa di risparmio avente sede legale nel Friuli-Venezia Giulia e sportelli fuori del territorio della medesima regione, la stessa Corte ha ulteriormente chiarito che «in mancanza di precisazioni o specificazioni (...) l'estensione della presenza e dell'attività fuori del territorio regionale provoca per le Casse di risparmio (...) il venir meno di una condizione essenziale per l'esercizio dei poteri attribuiti alla Regione» (sent. n. 1147 del 1988).

In altri termini, poiché in ambedue le decisioni citate la Corte ha inequivocabilmente affermato che in via di principio i poteri delle regioni o delle province autonome sono naturalmente delimitati dai confini dell'interesse regionale o provinciale sotteso alle competenze legislative e amministrative delle stesse e poiché, sotto il profilo spaziale, quei confini coincidono, in via di principio, con i limiti del rispettivo territorio, la mancanza nelle norme statutarie (o in quelle di attuazione) di qualsiasi precisazione circa l'ambito di estensione dell'attività degli enti sottoposti alle proprie competenze deve essere interpretata attraverso «una lettura rigorosa» (v. sent. n. 1147 del 1988), vale a dire nel senso restrittivo di circoscrivere i poteri di nomina dell'ente regionale (o provinciale) agli istituti di credito che limitano la propria attività di erogazione dei servizi bancari all'interno del territorio dell'ente autonomo titolare di quei poteri.

Questa posizione di principio esclude, pertanto, la validità delle premesse da cui muove la resistente, sicché, di fronte all'impossibilità di interpretare l'asserito silenzio dello Statuto in senso estensivo, viene meno l'ipotesi che debbano considerarsi irrilevanti, ai fini dell'interpretazione dell'art. 11, ultimo comma, dello Statuto, le norme di attuazione che circoscrivono l'ambito di attività delle Casse di risparmio indicate nello stesso art. 11 a quello coincidente con il territorio proprio della Regione Trentino-Alto Adige. Tanto più ciò vale se si considera che un'ipotetica interpretazione estensiva, come quella auspicata dalla resistente in questo giudizio, potrebbe portare all'irragionevole conseguenza che si riconosca a ciascuna delle province autonome (o a singole regioni) poteri relativi alla disciplina o all'ordinamento di Casse di risparmio che, pur avendo la sede legale nella provincia (o nella regione) interessata, abbiano fuori del territorio regionale la maggioranza dei propri sportelli e, quindi, svolgano la loro attività principale in altre regioni.

Né, contrariamente a quanto suppone la Provincia resistente, è possibile trarre argomenti dall'art. 3, lettera *h)*, del d.P.R. n. 234 del 1977, al fine di escludere che i citati artt. 1 e 2 del medesimo decreto si riferiscano al potere provinciale di nomina previsto dall'art. 11, ultimo comma, dello Statuto.

La resistente suppone che la statuizione contenuta nell'art. 11, lettera *h)*, per la quale la regione nomina gli amministratori e i sindaci degli istituti di credito a carattere regionale in mancanza di qualsiasi parere ministeriale, ove sia confrontata con l'art. 11, ultimo comma, dello Statuto (il quale, come è noto, prevede che la Provincia nomina il presidente e il vice-presidente delle Casse di risparmio sentito il Ministro del tesoro), dimostrerebbe che solo nel primo caso si avrebbe a che fare con istituti di credito operanti nell'ambito regionale, mentre nel secondo caso, come sarebbe attestato dalla previsione del parere ministeriale, non si sarebbe in presenza di enti di credito a carattere regionale, potendo le Casse di risparmio operare anche al di fuori dei confini regionali.

In realtà, a parte la considerazione che tale ipotesi interpretativa si porrebbe in contrasto con una consolidata tendenza storica per la quale le Casse di risparmio svolgono sempre di più attività indifferenziate rispetto agli altri istituti di credito, la rilevata diversità di disciplina ha altre motivazioni. A ben vedere, infatti, il parere ministeriale è previsto in relazione a tutte le competenze attribuite alla Provincia in materia di credito, vale a dire tanto in riferimento a poteri, come quello considerato dalla resistente, corrispondenti a poteri regionali per i quali quel parere non è richiesto, quanto in riferimento a competenze relative ad attività, come quelle regolate dall'art. 11, primo comma, dello Statuto (autorizzazione all'apertura e al trasferimento di sportelli) proprie di istituti di credito a carattere locale o regionale. Ora, a parte che l'ultima delle ipotesi indicate, di per sé stessa, si pone in contraddizione con l'interpretazione data dalla resistente, dal momento che prevede il parere ministeriale in relazione a una competenza provinciale avente ad oggetto istituti di credito a carattere regionale, il complesso delle norme vigenti sui poteri regionali e provinciali in materie di credito dimostra che il parere del Ministro del tesoro è previsto come contrappeso all'esercizio di competenze di un ente, quale la Provincia, che ha sporadiche attribuzioni in materia di credito, mentre non è richiesto in relazione a competenze, anche dello stesso tipo, imputate alla Regione, godendo questa, in base agli artt. 5, n. 3, e 16, primo comma, dello Statuto, di più organiche attribuzioni in materia di ordinamento degli istituti di credito a carattere regionale, tali da consentire una più ampia visione dei problemi ordinamentali del credito, fra i quali si collocano i poteri di nomina degli amministratori, così da non esigere contrappesi come il ricordato parere del Ministro del tesoro.

Del resto, proprio dall'art. 3, lettera *h)*, del d.P.R. n. 234 del 1977 si può dedurre un argomento testuale esattamente contrario alla ipotesi interpretativa proposta dalla resistente. Infatti, nel riconoscere alla Regione Trentino-Alto Adige il potere di nomina degli amministratori degli istituti di credito a carattere regionale, l'articolo

citato precisa «all'infuori dei casi di cui all'art. 11» dello Statuto, cioè all'infuori delle ipotesi, previste dall'art. 11, ultimo comma, relative alla nomina del presidente e del vicepresidente delle Casse di risparmio ad opera della Provincia: e tale precisazione non avrebbe ragione di essere se non si trattasse, in ambedue i casi, di istituti di credito dello stesso tipo, vale a dire istituti a carattere regionale.

5. — Per le ragioni dette nei due punti precedenti, non può sussistere alcun dubbio circa l'esclusione di un possibile contrasto fra l'art. 2, primo comma, delle norme di attuazione contenute nel d.P.R. n. 234 del 1977 e l'art. 11, ultimo comma, dello Statuto. Viene meno, così, un requisito essenziale affinché questa Corte possa sollevare di fronte a sé stessa la relativa questione di legittimità costituzionale, prospettata in via subordinata dalla Provincia resistente.

Questa Corte, tuttavia, non si può esimere dall'osservare, in conclusione, che pressante è ormai l'esigenza di un riesame sistematico dei poteri regionali (e provinciali) in materia di credito sia al fine di rendere coerente il complesso corpo normativo esistente nel settore, sia, con specifico riferimento alle autonomie differenziate, al fine di eliminare le profonde e spesso ingiustificate disparità di disciplina tra regione e regione. Siffatto riesame si palesa tanto più urgente alla luce delle attuali vicende evolutive del sistema bancario italiano, caratterizzate da un generale ampliamento dei mercati creditizi, il quale è legato, in particolare, all'inserimento degli istituti di credito italiani nella più ampia cornice della Comunità economica europea.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato nominare il vice-presidente della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto e, conseguentemente, annulla la delibera della Giunta della Provincia autonoma di Trento n. 2146 del 7 marzo 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 novembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositato in cancelleria il 28 novembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C1368

N. 526

Sentenza 14-28 novembre 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Assicurazioni sociali - Obbligazioni contributive - Crediti degli istituti o enti gestori - Privilegio generale sui beni mobili del debitore lavoratore autonomo - Mancata previsione - Interpretazione estensiva dell'art. 2753 del c.c. - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(C.C., artt. 2753 e 2754, come modificati dalla legge 29 luglio 1975, n. 426).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;

Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2753 e 2754 del codice civile in relazione alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modifiche; dello stesso art. 2754 anche in relazione all'art. 4, n. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

«Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 febbraio 1990 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra l'INAIL e il Fallimento Soc. «L'Ebanista» di Rossino Guerrino ed altro, iscritta al n. 298 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 13 febbraio 1990 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra l'INPS e il Fallimento Bardazzi Lando, iscritta al n. 299 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1990;

3) ordinanza emessa il 30 gennaio 1990 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra l'INAIL e il Fallimento s.d.f. Lostumbo e Mauro Riparazioni, iscritta al n. 368 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di costituzione dell'INAIL e dell'INPS;

Udito nell'udienza pubblica del 9 ottobre 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Udito l'avv. Gianluca Bozzi per l'INAIL.

Ritenuto in fatto

1. Con tre ordinanze, la prima del 30 gennaio, le altre del 13 febbraio 1990, il Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2753 e 2754 cod. civ. (con la prima e la terza ordinanza del solo art. 2754, con la seconda di entrambi) nella parte in cui non accordano il privilegio generale sui beni mobili del debitore ai crediti per contributi previdenziali dovuti in proprio da lavoratori autonomi, e in particolare da «società di fatto per lavoro non dipendente dei soci», da «artigiani lavoratori in proprio» e «piccoli commercianti».

In conformità della prevalente giurisprudenza di merito, ma in contrasto con due recenti sentenze della Corte di cassazione (n. 4373 del 1989 e n. 5818 del 1990), le norme denunciate — le quali riferiscono il privilegio ai «beni mobili del datore di lavoro» e quindi, letteralmente, alle obbligazioni contributive derivanti da rapporti di lavoro subordinato — sono ritenute dal giudice remittente insuscettibili, nonché di estensione analogica, in quanto portano eccezione al principio della *par condicio creditorum*, nemmeno di interpretazione estensiva.

Alla stregua di questa stretta interpretazione, che esclude il privilegio per i crediti relativi ai contributi dovuti a titolo di lavoro autonomo, le norme denunciate sono giudicate contrastanti col principio di eguaglianza, non essendo ragionevole la disparità di trattamento riservata a crediti aventi la medesima causa, tenuto conto della progressiva assimilazione, ai fini previdenziali, del lavoro autonomo al lavoro subordinato.

2. Nei giudizi davanti alla Corte promossi dalle ordinanze nn. 298 e 368 si è costituito l'I.N.A.I.L., chiedendo in principalità una sentenza interpretativa di rigetto o, in subordine, l'accoglimento della questione. Secondo l'I.N.A.I.L., alla luce dell'evoluzione storica della disciplina dei privilegi in materia previdenziale, l'art. 2754 cod. civ., coordinato con l'art. 9 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che elenca i soggetti da considerarsi «datori di lavoro», è suscettibile di una interpretazione comprensiva anche dei casi di cui si controverte nei giudizi *a quibus*.

Nel giudizio promosso dall'ordinanza n. 299/90 si è costituito l'I.N.P.S. chiedendo che la questione sia dichiarata infondata secondo la recente giurisprudenza della Corte di cassazione.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Torino contesta la legittimità costituzionale degli artt. 2753 e 2754 cod. civ., modificati dalla legge 29 luglio 1975, n. 426, nella parte in cui non prevedono il privilegio generale sui beni mobili del debitore anche a garanzia dei crediti degli istituti o enti di previdenza per premi o contributi dovuti da lavoratori autonomi, in particolare da artigiani lavoratori in proprio, da piccoli commercianti e da società, anche di fatto, per i propri soci d'opera.

2. — I giudizi instaurati dalle tre ordinanze hanno per oggetto questioni analoghe e pertanto vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.

3. La questione non è fondata nei sensi appresso spiegati.

Conviene anzitutto ricapitolare brevemente l'evoluzione legislativa in materia di privilegio generale accordato ai crediti degli istituti o enti gestori delle assicurazioni sociali.

Originariamente previsto dall'art. 16 del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e dall'art. 54 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, sulla previdenza sociale, il privilegio fu poi codificato dal legislatore del 1942 negli artt. 2753 e 2754 cod. civ. Entrambi indicavano come oggetto della prelazione i «mobili del datore di lavoro», espressione che, almeno nell'art. 2753, aveva il significato proprio del diritto del lavoro, essendo allora la previdenza sociale limitata ai prestatori di lavoro subordinato. L'estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ai lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri e coloni; artigiani e piccoli commercianti e loro coadiuvanti o coadiutori) è avvenuta con le leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, il cui art. 1 rinvia, «per quanto non diversamente disposto dagli articoli seguenti», alla disciplina del r.d.l. 1827 del 1935, e quindi anche all'art. 54, ripetuto nell'art. 2753 cod. civ., per quanto riguarda la garanzia specifica delle obbligazioni contributive. L'estensione della garanzia ai crediti delle gestioni speciali I.N.P.S. per i lavoratori autonomi fu poi confermata dall'art. 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il quale accordava il privilegio generale sui mobili del debitore a tutti i crediti per contributi dovuti a istituti o enti gestori delle assicurazioni sociali.

L'art. 66 è stato abrogato dalla legge n. 426 del 1975 (art. 16), che ha riformato la disciplina dei privilegi, conservando tuttavia nel nuovo testo degli artt. 2753 e 2754 cod. civ. il riferimento ai «mobili del datore di lavoro».

Queste vicende legislative, secondo il Tribunale, conferiscono al silenzio degli articoli novellati circa i crediti per contributi dovuti in proprio dai lavoratori autonomi un valore significativo della «volontà di riaffermare il privilegio limitatamente al rapporto di lavoro subordinato». Non è spiegato per quale ragione il legislatore del 1975 avrebbe «deliberatamente» innovato in questo senso (regressivo) le norme sui privilegi, e anzi si afferma, ma solo come motivo di denuncia di incostituzionalità, che «non si ravvisano elementi comprovanti una intrinseca razionalità della discriminazione evidenziata».

3. L'evoluzione normativa brevemente descritta nel numero precedente depone a sfavore dell'interpretazione sostenuta dal giudice remittente, contro la quale, dopo la sentenza n. 4373 del 1989, la Corte di cassazione si è nuovamente pronunciata con la sentenza n. 5818 del 1990, onde non si può dire — come si legge nelle ordinanze di rimessione — che essa rappresenta il «diritto vivo e vigente».

Posto che la causa del credito, in considerazione della quale la legge accorda il privilegio, non è la tutela del lavoratore subordinato in quanto contraente debole, né l'automaticità delle prestazioni previdenziali (in origine, fino al 1969, esclusa anche nei rapporti con i lavoratori subordinati per le prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti), ma l'interesse pubblico al reperimento e alla conservazione delle fonti di finanziamento della previdenza sociale, non è ragionevolmente pensabile che il legislatore del 1975 abbia voluto restringere la tutela di tale interesse alle obbligazioni contributive derivanti dai rapporti di lavoro, revocando all'ente che ne è portatore il diritto di prelazione attribuito dalle leggi precedenti nei confronti dei lavoratori autonomi. Si può bensì ritenere che la legge del 1975, in quanto regolatrice dell'intera materia, abbia implicitamente abrogato, ai sensi dell'art. 15 disp. prel. cod. civ., tutte le norme precedenti in materia di privilegio per i crediti di contribuzione alla previdenza sociale, e quindi (oltre all'art. 66 della legge n. 153 del 1969) anche l'art. 1 della legge n. 463 del 1959 e l'art. 1 della legge n. 613 del 1966 nella parte in cui rinviano all'art. 54 del r.d.l. n. 1827 del 1935, ma allora l'indice letterale, che apparentemente restringe l'ambito applicativo delle nuove norme, deve essere superato con una corretta interpretazione estensiva.

La possibilità di tale interpretazione è negata dal giudice remittente alla stregua di una concezione riduttiva di questo strumento ermeneutico, la quale ne ammette l'utilizzabilità solo nei limiti consentiti dalla «massima espansione della portata semantica dell'espressione legislativa». Si deve ritenere, invece, che si versa ancora nel campo dell'interpretazione (senza trasmodare nel procedimento analogico, produttivo di nuove norme) quando l'estensione della norma a un caso non compreso nella lettera legislativa sia giustificata da un giudizio di meritevolezza del medesimo trattamento, fondato sulla *ratio legis* indipendentemente dalla somiglianza al caso previsto.

Di questo secondo tipo è l'interpretazione estensiva di cui è suscettibile l'art. 2753 cod. civ. in ordine ai crediti degli istituti previdenziali per i contributi dovuti in proprio dai lavoratori autonomi. Essa prende le mosse dal risultato di una preliminare interpretazione estensiva del primo tipo, la quale include nel significato dell'espressione «datore di lavoro» anche i rapporti (non di lavoro in senso tecnico) degli artigiani e dei piccoli commercianti con i loro familiari coadiuvanti o coadiutori (definiti, rispettivamente, dall'art. 2 della legge n. 463 del 1959 e dall'art. 2 della legge n. 613 del 1966). Acquisito questo risultato, si argomenta ulteriormente, alla luce della *ratio* dell'art. 2753, che il privilegio accordato all'I.N.P.S. a garanzia del pagamento dei contributi dovuti dal titolare per i partecipanti a un'impresa familiare artigiana o commerciale, a maggior ragione deve valere a garanzia dei contributi da lui dovuti per sé. Tale conclusione trova conferma nell'art. 2, primo comma, della legge 2 agosto 1990, n. 233, portante riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi, il quale considera unitariamente le due categorie di obblighi contributivi.

4. — Quanto all'art. 2754 cod. civ., va osservato che il riferimento delle ordinanze nn. 298 e 368/90 all'impresa artigiana individuale di cui all'art. 4, n. 3 del d.P.R. n. 1124 del 1965 tocca un aspetto della questione irrilevante nei rispettivi giudizi principali, trattandosi in entrambi di premi dovuti all'I.N.A.I.L. da società di fatto (fallite) per i loro soci d'opera.

Ciò posto, è sufficiente il primo dei due modi dell'interpretazione estensiva sopra distinti per includere questo caso nel campo di applicazione della norma. Nel contesto normativo in esame l'espressione «datore di lavoro» va sicuramente intesa in una accezione comprensiva anche dei rapporti tra le società personali e i soci che hanno conferito la propria opera: tali rapporti, pur avendo natura diversa dal rapporto di lavoro, hanno per oggetto l'apporto di una attività lavorativa che, nei confronti del soggetto collettivo (creditore), è connotata dagli elementi della subordinazione.

Del resto, il ricorso all'interpretazione estensiva non è a rigore necessario ai fini dell'applicabilità dell'art. 2754 ai premi dovuti all'I.N.A.I.L. dalle società cooperative di lavoro per i loro soci lavoratori e dalle società personali per i soci d'opera. In relazione all'assicurazione gestita da tale Istituto (equiparata all'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti ai fini della graduatoria del privilegio: art. 4, terzo comma, del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389) il significato del termine «datore di lavoro» si determina, come indicava il testo originario del 1942, «in conformità della legge sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali», cioè conformemente all'art. 6 del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, modificato dalla legge 19 gennaio 1963, n. 15, poi divenuto l'art. 9 del testo unico approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Agli effetti delle norme contenute nel titolo I, e quindi anche dell'art. 33, concernente il diritto di prelazione dell'I.N.A.I.L. sui beni mobili del debitore, «le società cooperative e ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata costituite totalmente o in parte da prestatori d'opera», sono considerate datori di lavoro nei confronti dei propri soci soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi dell'art. 4, n. 7.

L'art. 33, primo comma, è stato abrogato dalla legge n. 426 del 1975 nella parte in cui prevedeva un limite temporale di operatività del privilegio, che il novellato art. 2754 cod. civ. ha rimosso, ma rimane in vigore nella parte in cui rinvia alla disciplina del codice in materia di privilegio dei crediti per i premi dovuti all'Istituto assicuratore, e come norma di rinvio continua a svolgere una funzione di raccordo dell'art. 2754 con la nozione di datore di lavoro definita dall'art. 9 del testo unico citato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2753 e 2754 cod. civ., modificati dalla legge 29 luglio 1975, n. 426 «Modificazioni al codice civile e alla legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi», sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 novembre 1990

Il Presidente: CONSO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositato in cancelleria il 28 novembre 1990

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Ordinanza 14-28 novembre 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sicurezza pubblica - Dichiarazione di soggiorno - Omissione - Trattamento sanzionatorio - Trasmissione degli atti alla Corte di giustizia CEE ai sensi dell'art. 177 del trattato di Roma - Sentenza interpretativa - *Jus superveniens*: legge 28 febbraio 1990, n. 39 - Abrogazione espressa della norma oggetto di censura - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(T.U.L.P.S., art. 142).

(Trattato di Roma, artt. 3, lett. c), e 56, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;

Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 142 del T.U.L.P.S. (regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza») promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1990 dal Pretore di Pisa, Sezione distaccata di Pontedera, nel procedimento penale a carico di Messner Lothar iscritta al n. 386 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 1990 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, con decreto penale di condanna emesso il 29 marzo 1988, il Pretore di Volterra condannò il sig. Messner Lothar per violazione dell'art. 142 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, per non essersi presentato entro tre giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato alla autorità di pubblica sicurezza per rendere la prescritta dichiarazione di soggiorno;

che nelle more del giudizio l'organo decidente trasmissa gli atti alla Corte di giustizia della CEE affinché si pronunciasse in via pregiudiziale, ai sensi dell'art. 177 del Trattato di Roma, sulla compatibilità della norma incriminatrice e della connessa sanzione penale (artt. 142 e 17 del TULPS) con gli artt. 3 lett. c e 56, comma 1, dello stesso Trattato;

che il giudice comunitario, con sentenza 12 dicembre 1989, dichiarò non compatibile con la norma del diritto comunitario relativa alla libera circolazione delle persone il comportamento di uno stato membro che imponga ai cittadini di altri stati membri l'obbligo, sanzionato penalmente in caso di inosservanza, di rendere una dichiarazione di soggiorno nel termine ritenuto troppo breve di tre giorni dall'ingresso nel Paese;

che, pervenuti gli atti del giudizio alla Pretura di Pisa (essendo stata nel frattempo soppressa quella di Volterra), il Pretore divenuto competente ha sollevato, con ordinanza del 26 gennaio 1990, questione di legittimità costituzionale dell'art. 142 del TULPS in riferimento all'art. 10, secondo comma, della Costituzione ed in relazione agli artt. 3 lett. c e 56, comma 1, del Trattato di Roma, così come interpretati dalla Corte di giustizia della CEE con la ricordata sentenza del 12 dicembre 1989;

che non è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, né si è costituita la parte privata;

Considerato che in data 1° marzo 1990 è entrata in vigore la legge 28 febbraio 1990, n. 39, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato) il cui art. 13, comma 2, reca l'abrogazione, tra le altre, anche della norma in questa sede impugnata;

che, essendo intervenuta la legge di conversione del decreto-legge citato in epoca successiva alla adozione della ordinanza con la quale è stato sollevato l'incidente di costituzionalità, appare opportuno rimettere gli atti al giudice *a quo* affinché riesamini la rilevanza della questione alla luce della normativa sopravvenuta, tenuto conto del principio della «legge più favorevole» in materia penale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Pisa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 novembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C1379

N. 528

Ordinanza 14-28 novembre 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - Giudizio abbreviato - Dissenso inmotivato del p.m. - Insindacabilità da parte del giudice - Applicazione dell'art. 452, secondo comma, del c.p.p. già dichiarato costituzionalmente illegittimo (sentenza n. 183/1990) - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P. 1988, art. 452, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;

Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 1990 dal Tribunale di Avezzano nel procedimento penale a carico di Scarfò Pasquale ed altro, iscritta al n. 461 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Udito nella camera di consiglio del 14 novembre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Tribunale di Avezzano, con ordinanza del 17 maggio 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede la possibilità, per il giudice del dibattimento, di valutare il dissenso del P.M. in ordine all'instaurazione del giudizio abbreviato»;

Considerato che l'ordinanza di rimessione è stata pronunciata anteriormente all'apertura di un dibattimento con rito direttissimo, donde, appunto, l'applicabilità dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale;

e che questa Corte, con sentenza n. 183 del 1990, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale, proprio nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a giudizio direttissimo concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 183 del 1990, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice, questione sollevata dal Tribunale di Avezzano con ordinanza del 17 maggio 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 novembre 1990.

Il Presidente e Redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C1371

N. 529

Sentenza 28 novembre - 3 dicembre 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - Udienza preliminare - Verbalizzazione - Redazione in forma riassuntiva anziché stenotipica o fonografica - Limitazione del potere dispositivo del giudice in materia - Illegittimità costituzionale parziale.

(C.P.P. 1988, art. 420, quinto comma; c.p.p. 1988, art. 127, decimo comma; c.p.p. 1988, art. 666, nono comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;

Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 420, comma quinto, del codice di procedura penale (d.P.R. 22 ottobre 1988, n. 247), promosso con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 gennaio 1990 dal G.I.P. presso il Tribunale di Lucca nel procedimento penale a carico di Cresci Susanna ed altri, iscritta al n. 340 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 19 aprile 1990 dal G.I.P. presso il Tribunale di Lucca nel procedimento penale a carico di Fugiaschi Ubaldo, iscritta al n. 426 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1990;

3) ordinanza emessa il 26 maggio 1990 dal G.I.P. presso il Tribunale di Lucca nel procedimento penale a carico di Turri Massimo ed altri, iscritta al n. 452 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 1990 il giudice relatore Vincenzo Caianello;

Ritenuto in fatto

1. — Con tre identiche ordinanze, emesse il 9 gennaio, il 19 aprile e il 26 maggio 1990, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lucca ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dell'art. 420, quinto comma, del codice di procedura penale del 1988 «nella parte in cui prevede che il verbale dell'udienza preliminare sia in ogni caso redatto in forma riassuntiva ai sensi dell'art. 140, secondo comma, stesso codice, anziché prevedere che il giudice possa disporre, anche in tale fase processuale, la redazione del verbale in forma stenotipica o fonografica».

Osserva il giudice remittente che l'art. 2, punto 8, della legge delega n. 81 del 1987 contiene il principio secondo cui la verbalizzazione degli atti del processo sarebbe dovuta avvenire, in ogni fase processuale, mediante strumenti di uso semplice e rapido e con l'ausilio di mezzi tecnici adeguati per una integrale e fedele trasposizione delle parole adoperate dalle parti. Resterebbe invece affidata alla discrezionalità del giudice l'adozione di una diversa forma di documentazione degli atti in relazione alla loro semplicità o limitata rilevanza, nonché alla contingente indisponibilità di mezzi o ausiliari tecnici.

Ciò posto, non sembra, ad avviso del giudice a quo, che il legislatore delegato si sia attenuto alla direttiva del delegante, in quanto non ha previsto la verbalizzazione mediante mezzi tecnici di riproduzione in ogni fase del procedimento, ma l'ha limitata alla sola fase dibattimentale, precludendo al giudice dell'udienza preliminare di utilizzare mezzi tecnici idonei ad una integrale verbalizzazione delle proprie operazioni, anche quando la complessità del caso consiglierebbe il ricorso a tale strumento.

Il richiamo effettuato dalla norma impugnata al solo secondo comma dell'art. 140 del codice di procedura penale eliminerebbe ogni dubbio sul fatto che per fasi processuali differenti da quella dibattimentale è vietata qualsiasi forma di verbalizzazione che non sia meramente riassuntiva.

Può peraltro darsi il caso in cui, come nella fattispecie, l'udienza preliminare, a seguito dell'esercizio del diritto alla prova esercitato dalle parti, assuma caratteri di complessità e che una verbalizzazione non riassuntiva delle dichiarazioni delle parti risulti opportuna ai fini sia dell'esercizio del diritto di difesa, sia della speditezza processuale e dell'attendibilità stessa dell'atto.

2. — È intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione.

Osserva in primo luogo l'Avvocatura dello Stato che la disposizione impugnata, in deroga a quanto stabilito in via generale dall'art. 134 del codice di procedura penale e in linea con quanto previsto per tutti i procedimenti in camera di consiglio dall'art. 127, decimo comma, si limita a consentire la redazione del verbale dell'udienza preliminare in forma soltanto riassuntiva, cioè non accompagnata dalla riproduzione fonografica. Ciò, peraltro, non esclude l'uso della stenotipia o di altro strumento meccanico adeguato per la redazione di tale verbale, come si evince chiaramente dalla formulazione dell'art. 134, secondo comma, che tali strumenti indica sia per la redazione del verbale nella forma integrale, che per quella del verbale in forma riassuntiva.

Neppure può ritenersi, prosegue l'Avvocatura, che la disposizione citata precluda al giudice l'adozione di forme integrali di documentazione laddove le ritenga necessarie. L'art. 134, quarto comma, infatti, in via generale, consentirebbe al giudice di disporre la riproduzione audiovisiva dell'atto, quando ritenga insufficiente le altre modalità di documentazione previste dal medesimo articolo; analogo potere discrezionale dovrebbe a maggior ragione riconoscersi al giudice in ordine alla effettuazione della riproduzione fonografica quando questa, se pure non richiesta dalla legge, si riveli necessaria ed opportuna in relazione alle caratteristiche dell'atto da documentare.

Infine, i poteri di vigilanza del giudice previsti dall'art. 140, secondo comma, al quale la disposizione denunciata fa espresso richiamo, sembrerebbero sufficienti a garantire che anche la verbalizzazione riassuntiva sia effettuata in modo da riprodurre fedelmente e adeguatamente le dichiarazioni rese nell'udienza preliminare.

Ciò posto, ad avviso dell'Avvocatura, non sembra potersi ravvisare nella disposizione denunciata alcun contrasto con le direttive della legge-delega. Infatti, tenuto conto delle modalità di svolgimento dell'udienza preliminare, nell'ambito della quale l'espletamento dell'attività consentita dall'art. 422 è una mera eventualità, la previsione di forme semplificate quali forme ordinarie di verbalizzazione costituirebbe attuazione del criterio di adeguatezza degli strumenti di documentazione in relazione alle caratteristiche della fase processuale e alla natura delle attività da documentare, indicato dalla direttiva n. 8, oltre che del criterio di massima semplificazione delle attività processuali enunciato dalla direttiva n. 2 (*recte* n. 1) della legge delega.

Considerato in diritto

1. È sollevata questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dell'art. 420, comma 5, del nuovo codice di procedura penale (approvato con d.P.R. 22 ottobre 1988, n. 247) il quale prevede che il verbale dell'udienza preliminare «è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art. 140, comma 2». Ad avviso del giudice *a quo*, che ha sollevato la stessa questione con tre distinte ordinanze di identico contenuto, è così precluso al giudice di disporre la verbalizzazione integrale di tale fase processuale, in violazione del criterio direttivo di cui all'art. 2, n. 8, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, che prevede la verbalizzazione mediante mezzi tecnici di riproduzione in ogni fase del procedimento, salva la facoltà del giudice di disporre «l'adozione di una diversa documentazione degli atti processuali in relazione alla semplicità o alla limitata rilevanza degli stessi o alla contingente indisponibilità degli strumenti o degli ausiliari tecnici».

2. I tre giudizi possono essere riuniti in quanto le relative ordinanze di rimessione sono di identico contenuto.

3. La questione è fondata, sia pur nei limiti che verranno in prosieguo precisati.

Nell'elenco dei criteri e dei principi dell'art. 2 della legge di delega al Governo, per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (legge 16 febbraio 1987, n. 81), il punto 8 prevede «adozione di strumenti opportuni per la documentazione degli atti processuali: previsione della partecipazione di ausiliari tecnici nel processo per la redazione degli atti processuali con adeguati strumenti, in ogni sua fase; possibilità che il giudice disponga l'adozione di una diversa documentazione degli atti processuali in relazione alla semplicità o alla limitata rilevanza degli stessi ovvero alla contingente indisponibilità degli strumenti e degli ausiliari tecnici».

Al riguardo va preliminarmente considerato che se dal complesso della disposizione richiamata si evince la preferenza del legislatore delegante per la verbalizzazione integrale degli atti processuali, questa non costituisce però una regola assoluta essendo prevista la forma alternativa di una diversa documentazione in relazione alla loro «semplicità e limitata rilevanza».

Il carattere alternativo delle forme di verbalizzazione ivi indicate, in relazione alla ricorrenza o meno di certi presupposti, rende legittimo in sede di attuazione della delega la possibilità, a seconda delle peculiari caratteristiche di ognuna delle fasi processuali di volta in volta considerate, di prevedere l'una o l'altra forma di verbalizzazione, cioè quella integrale o quella riassuntiva, come la regola di ciascuna di esse, però sempre rimettendo al giudice la possibilità di ricorrere all'altra. Così, mentre appare legittimo che per le fasi, per loro natura complesse, la regola sia quella della verbalizzazione integrale, per converso è possibile che la regola contraria valga, per una giusta esigenza di rapidità del processo, quando in altre fasi non siano di norma ravvisabili, attesa la natura degli atti che vi si svolgono, la stessa complessità e rilevanza. Ciò che non è però consentito dalla legge di delega è la possibilità che, in quest'ultima ipotesi, la ricorrenza dei presupposti della «semplicità e della limitata rilevanza» assurga a presunzione assoluta, e che quindi la verbalizzazione riassuntiva venga a costituire per alcune fasi processuali una regola insuscettibile di deroga da parte del giudice che dovesse, in relazione a determinati atti, escludere la sussistenza dei presupposti che giustificano, in via di principio, la forma semplificata di documentazione.

4. L'art. 420 del nuovo codice di procedura penale, facente parte del Titolo IX che disciplina l'udienza preliminare e recante il titolo «Costituzione delle parti», prevede, come si è già riferito, al comma 5, che «Il verbale dell'udienza preliminare è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art. 140, comma 2», ponendo così una regola assoluta che non consente al giudice, che ne ravvisi i presupposti, di effettuare la verbalizzazione negli altri modi previsti dal Titolo III per la documentazione degli atti.

In base a quanto si è avuto modo di esporre nel punto precedente, in ossequio al principio di rapidità degli atti processuali, che pur costituisce un altro dei cardini fondamentali del nuovo processo penale, non è da ritenersi in contrasto con i criteri ed i principi dell'art. 2, punto 8, della legge di delega, che il legislatore delegato abbia previsto, tenuto conto delle caratteristiche dell'udienza preliminare e della natura degli atti che normalmente vi si compiono, che la documentazione di questi avvenga mediante la loro verbalizzazione riassuntiva.

Il contrasto con i suddetti criteri e principi si manifesta però nella circostanza che la disposizione impugnata prevede in modo esclusivo tale forma di verbalizzazione, impedendo al giudice, che ne ravvisi i presupposti, di ricorrere a quella alternativa della verbalizzazione integrale. Difatti, la peculiare natura dell'udienza preliminare può ragionevolmente giustificare la presunzione di «semplicità e di limitata rilevanza» degli atti che in essa si compiono, tale da far elevare a regola la forma della verbalizzazione riassuntiva e ad eccezione, rimessa alla espressa valutazione del giudice, la forma della verbalizzazione integrale, ma non la possibilità di considerare come assoluta quella presunzione, facendo assurgere a regola inderogabile la forma semplificata di documentazione di quegli atti. Difatti, in base ai criteri e principi della delega, qualunque delle due forme alternative sia prevista come regola nella fase di volta in volta considerata, deve pur sempre essere conservata al giudice la possibilità di avvalersi dell'altra forma di verbalizzazione in relazione alle concrete esigenze processuali, il che determina l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata perché essa prevede che la verbalizzazione dell'udienza preliminare avvenga «soltanto» anziché «di regola» in forma riassuntiva.

5. — Le considerazioni che precedono suggeriscono altresì di estendere — ex art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87 — la dichiarazione di illegittimità costituzionale all'ultimo comma dell'art. 127 e all'ultimo comma dell'art. 666 del nuovo codice di procedura penale che, con disposizioni di identico contenuto, prevedono, per i procedimenti in camera di consiglio e per il procedimento di esecuzione, la redazione soltanto in forma riassuntiva del relativo verbale di udienza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 420, comma 5, del codice di procedura penale (approvato con d.P.R. 22 ottobre 1988, n. 247), nella parte in cui dopo la parola «redatto» prevede «soltanto» anziché «di regola»;

Visto l'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, dichiara l'illegittimità costituzionale:

a) dell'art. 127, comma 10, del codice di procedura penale (approvato con d.P.R. 22 ottobre 1988, n. 247) nella parte in cui dopo la parola «redatto» prevede «soltanto» anziché «di regola»;

b) dell'art. 666, comma 9, del codice di procedura penale (approvato con d.P.R. 22 ottobre 1988, n. 247) nella parte in cui dopo la parola «redatto» prevede «soltanto» anziché «di regola».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 novembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositato in cancelleria il 3 dicembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 711

Ordinanza emessa il 13 luglio 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma negli atti relativi a fornitura di cacciamine alla Marina militare da parte della ditta Intermarine

Processo penale - Nuovo codice - Reato commesso da ignoti - Richiesta di archiviazione al g.i.p. - Mancata condivisione - Ritenuta preclusione a chiedere ulteriori indagini anche in caso di carenza di quelle già effettuate - Violazione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale - Lamentata impossibilità di esercitare un controllo sull'operato del p.m.

(C.P.P. 1988, artt. 409 e 415).

(Cost., art. 112).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

PREMESSO

che con nota dell'8 giugno 1983 il presidente della «Commissione parlamentare di inchiesta e studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti» trasmetteva al procuratore della Repubblica in Roma gli atti dei lavori della commissione relativi alla vicenda della fornitura di navi «cacciamine» alla Marina militare da parte della ditta Intermarine, ravvisandovi estremi di reato;

che il 31 dicembre 1984 il procedimento era formalizzato contro ignoti (peraltro senza imputazioni e richieste), ma il g.i., entrato in vigore il nuovo codice, restituiva gli atti al p.m. non avendo compiuto alcuna attività;

che peraltro il procedimento non risulta iscritto né sul registro noti, né sul registro ignoti;

che il p.m. senza aver svolto alcuna indagine, in data 2 febbraio 1990, senza aver rubricato il procedimento, richiedeva l'archiviazione, osservando: «da notizia di reato è infondata perché gli elementi acquisiti — pur generando perplessità sulla correttezza della procedura adottata — non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio (a parte il fatto che è trascorso un lasso di tempo estremamente lungo dai fatti e alcuni reati — come quello previsto dall'art. 324 del c.p., il solo che abbia una possibile consistenza probatoria — sono da tempo prescritti)».

OSSERVA

La vicenda trae origine dal contratto stipulato il 7 gennaio 1978 dalla M.m.i. con la ditta Intermarine per la costruzione e la fornitura di quattro cacciamine in F.R.P. Numerose anomalie si rinvennero nella procedura che ha condotto alla scelta del contraente: la ditta Intermarine, infatti, da poco costituita e senza alcuna esperienza nel settore, inizia nel 1975 una collaborazione con la M.m.i. per lo studio e la ricerca per la realizzazione di uno speciale F.R.P. amagnetico-antishock che si concludono con il conferimento nel 1976 di un ordine alla Intermarine per la realizzazione, a titolo sperimentale, di una sezione di nave; l'esperimento dà esito positivo.

Con queste premesse la M.m.i. nell'aprile del 1976 indice una ricerca di mercato invitando alcune ditte a presentare entro sessanta giorni (portati poi a settantacinque) un progetto completo corredato della costruzione di una fetta di nave in scala 2/3 e della relativa offerta per l'intera fornitura.

La gara viene vinta dalla Intermarine, nonostante la ditta in quell'epoca fosse assolutamente priva delle attrezzature necessarie alla realizzazione dei cacciamine, in quanto ancora non era stato realizzato il bacino di varo né la trincea per la lavorazione dei cacciamine. Ma vi è di più i cacciamine, una volta costruiti, non avrebbero potuto raggiungere il mare per la presenza sul fiume Magra del ponte della Colombiera, troppo basso per consentire il transito dei cacciamine. Per questo la ditta Intermarine si era adoperata già dal 1976 per stipulare una convenzione con l'A.N.A.S. per la trasformazione della campata del ponte, convenzione che fu stipulata nel 1978 e revocata nel 1982 dal ministro Nicolazzi a seguito delle proteste delle associazioni ambientaliste e della vasta campagna di stampa, che portarono anche alla apertura di un procedimento penale da parte della procura di La Spezia nei confronti dell'allora direttore del dipartimento A.N.A.S. ing. Ernesto de Bernardis, ma rievocata da un «patto aggiuntivo» del 1983, con il quale in buona sostanza viene rinnovata la convenzione a favore della Intermarine.

Di dubbia legittimità sono anche le vicende successive, relative alla fase di attuazione del contratto: nel bilancio di previsione del 1983 gli oneri di revisione prezzi raggiungono il limite di circa 88 miliardi con un aumento percentuale di oltre il 112%, nonostante il ritardo fosse da addebitare totalmente alla ditta appaltatrice e nonostante che il 25% dell'importo contrattuale fosse stato versato all'atto della approvazione del contratto.

La commissione di inchiesta rileva infine numerose irregolarità in relazione ai controlli sull'avanzamento dei lavori, ritenendo del tutto inattendibili le percentuali di avanzamento dei lavori indicate dal «comitato di attuazione della legge navale» nelle relazioni per gli anni 1978, 1979, 1980, 1981 e 1982 (Annesso n. 7 della relazione pp. 397 e seguenti).

Osserva questo giudice che, essendo stato formalizzato senza imputati, il procedimento avrebbe dovuto essere rubricato contro ignoti, poiché lo stesso p.m. ebbe a ravvisare ipotesi di reato all'atto della formalizzazione. Peraltro, anche a voler ritenere diversamente, il g.i.p. non avrebbe egualmente strumenti di controllo rispetto ad una richiesta ex art. 408 del c.p.p., per la quale, non essendo stati identificati i soggetti a cui la *notitia criminis* è attribuibile, non è applicabile la disciplina dell'art. 409 del c.p.p. Tanto premesso ritiene il giudice che la generica richiesta di archiviazione formulata dal p.m. non possa trovare accoglimento. Vero è che l'art. 125 delle disp. d'attuazione al c.p.p. fa riferimento, in relazione al potere-dovere del p.m. di chiedere l'archiviazione, all'infondatezza della notizia di reato in relazione agli «elementi acquisiti» nelle indagini, e nella motivazione della richiesta di archiviazione il p.m. ripete tale formula; ma è evidente, da un'interpretazione sistematica, che l'espressione va intesa nel senso di «elementi acquisibili»: se fosse rimesso all'arbitrio del p.m. acquisire o meno fonti di prova in presenza di una *notitia criminis* il sistema sarebbe, evidentemente, in insanabile contrasto con l'art. 112 della Costituzione. Ed in tal senso è, infatti, tutta l'evoluzione normativa e giurisprudenziale vigente il codice precedente.

L'art. 74 del codice Rocco, che in origine prevedeva il potere del p.m. di archiviare qualora ritenesse di non dover promuovere l'azione penale, fu infatti modificato con il d.l. 14 settembre 1944, n. 288, che, per adeguare la norma alla futura Costituzione, introdusse il controllo del g.i. sulla richiesta di archiviazione del p.m. e la possibilità per il g.i. di procedere con istruzione formale qualora ritenesse di non accogliere la richiesta del p.m. L'interpretazione giurisprudenziale della norma alla luce del principio di obbligatorietà dell'azione penale portò poi ad estendere il potere del g.i. di procedere con istruzione formale anche nei casi di cd. archiviazione implicita. Mentre infatti sarebbe accoglibile la richiesta di archiviazione per il reato di cui all'art. 324 del c.p., anche se per motivi diversi da quelli indicati dal p.m. (il reato infatti non sarebbe prescritto in quanto sarebbe ravvisabile nel «patto aggiuntivo» stipulato nel 1983, ma è comunque da considerarsi abrogato a seguito della riforma del 26 aprile 1990), non può ritenersi infondata la notizia del reato di cui all'art. 479 del c.p. che si ravvisa nelle false indicazioni contenute nelle relazioni del «comitato di attuazione della l.n.» fino all'anno 1982, relativamente agli stati di avanzamento dei lavori: si potrebbe cioè ravvisare un falso ideologico continuato in atti pubblici, commesso da pubblici ufficiali non identificati dal p.m. ma facilmente identificabili.

Rileva però il g.i.p. che non esiste una norma che gli consenta, nel caso di specie, di rigettare la richiesta di archiviazione. L'art. 415, secondo comma, del c.p.p. prevede infatti che il giudice «se ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata, ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato», norma inapplicabile in questo caso in quanto le persone cui sarebbe da attribuire il reato non sono individuate, anche se sarebbero facilmente individuabili accertando i nomi dei componenti del citato comitato all'epoca dei fatti: né appare applicabile, neppure in via analogica, il procedimento di cui all'art. 409 del c.p.p., in quanto il secondo comma di tale norma prevede che della data dell'udienza sia dato avviso anche alla persona sottoposta alle indagini, disposizione da considerarsi inderogabile perché diretta ad assicurare l'esercizio del diritto di difesa: il che però è impossibile nel caso di specie proprio perché manca ancora l'indagato. Dal combinato disposto degli artt. 409 e 415 del c.p.p. si ricava dunque che il giudice in questo caso sarebbe obbligato ad archiviare, nonostante ritenga ingiustificata la scelta del p.m. di non esercitare l'azione penale: il che appare in evidente contrasto con il principio di obbligatorietà dell'azione penale di cui all'art. 112 della Costituzione.

Se il g.i.p. infatti è obbligato ad archiviare, pur non condividendo le valutazioni del p.m., la scelta del p.m. di non esercitare l'azione penale finisce per essere discrezionale proprio in quanto insindacabile.

Di ciò d'altronde era ben consapevole il legislatore della riforma che non ha affidato la scelta di non esercitare l'azione penale alla discrezionalità del p.m. ma ha predisposto un controllo da parte del giudice, con il meccanismo di cui agli artt. 409 e 415 del c.p.p. al fine di rendere il sistema compatibile con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Se infatti è vero che, nel nuovo processo, il p.m. è il *dominus* delle indagini preliminari, è altrettanto vero che tale situazione non è un diritto, ma un potere-dovere per il quale il p.m. è obbligato a svolgere «tutte» le indagini necessarie e ad esercitare l'azione penale laddove ne ricorrano i presupposti. E affinché tale obbligo sia effettivamente rispettato è altresì necessario che l'attività del p.m. e le sue scelte siano sottoposte al sindacato giurisdizionale.

Non esistendo, nel caso in esame alcuno strumento processuale, questo giudice deve sollevare questione di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 415 e 409 del c.p.p., per contrasto con l'art. 112 della Costituzione nella parte in cui non prevedono che il giudice, richiesto dell'archiviazione ai sensi dell'art. 415 del c.p.p. o dell'art. 408 del c.p.p. senza previa identificazione delle persone cui la notizia criminis sarebbe attribuibile, possa indicare al p.m. le indagini da compiere per l'identificazione di persone identificabili a cui viene attribuita una notizia di reato, in caso di inerzia del p.m.,

Sospende il procedimento e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata al p.m. dott. Giorgio Santacroce e al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Roma, addì 13 luglio 1990

Il giudice per le indagini preliminari VIGIETTA

90C1363

N. 712

*Ordinanza emessa il 25 settembre 1990 dal tribunale militare di Padova
nel procedimento penale a carico di Di Bernardo Domenico*

Reati militari - Insubordinazione con violenza e minaccia - Ingurie ad inferiore e violenza contro inferiore - Normativa speciale - Ambito di operatività - Reati commessi per cause estranee al servizio o alla disciplina militare ma in luogo militare o in presenza di più militari - Applicabilità - Conseguente trattamento sanzionatorio più severo e inapplicabilità di talune esimenti - Lamentata irragionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione dei diritti della persona - Richiamo alla sentenza n. 278/1990.

(C.P.M.P., art. 199).

(Cost., artt. 3 e 52).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Di Bernardo Domenico, nato il 21 giugno 1970 a Celano (L'Aquila), atto di nascita n. 57 A I, ivi residente in via Borgo Bassi, celibe, 3^a media, elettricista, incensurato; soldato nel battaglione Alpini «Julia» in Udine, libero, imputato di insubordinazione con violenza, continuata (artt. 81 cpv. I; 186, primo comma, del c.p.m.p.), perché, soldato nel btg. log. «Julia» in Udine, il 22 febbraio 1990 verso le ore 12.00 nella caserma del corpo, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso usava violenza contro il superiore c.le Berardocco Danilo colpendolo prima con uno schiaffo al basso ventre e, in un secondo momento, con un calcio ad una gamba e un pugno al volto, anzi con più calci, così precisata l'originaria rubrica.

FATTO E DIRITTO

A conclusione del dibattimento, risulta provato che il soldato di Bernardo Domenico, il 22 febbraio 1990 nella caserma del proprio reparto in Udine, ha percosso con uno schiaffo e calci il caporale Berardocco Danilo.

Al fatto, in quanto posto in essere in luogo militare, va applicata, a norma dell'art. 199 del c.p.m.p.; la disposizione incriminatrice dell'art. 186, primo comma del c.p.m.p. Non ricorre, nella specie, alcuno degli altri elementi, pure previsti dall'art. 199, che rendono applicabile la norma speciale: il fatto è stato commesso, come si è accertato nel dibattimento, per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovava nello svolgimento di uno specifico servizio.

Questo tribunale ritiene che la commissione del fatto descritto nel citato art. 186 (o anche quello degli artt. 189, 195 e 196) per cause intrinseche al servizio o alla disciplina sia reale indice della sua specifica lesività in direzione della disciplina medesima; ma che lo stesso significato non possano avere le circostanze della commissione del fatto in luogo militare o nelle altre situazioni sopra menzionate, ognuna delle quali di per sé sola sufficiente a rendere applicabile la speciale normativa in deroga a quella comune posta dagli artt. 222 e 229 del c.p.m.p.

Pertanto, anche raccogliendo un'indicazione espressa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 278/1990, ritiene che l'art. 199 del c.p.m.p., in quanto accomuna in un unico speciale trattamento penale fatti di ingiuria, minaccia o violenza realizzati per cause intrinseche al servizio o alla disciplina, e fatti venuti in essere (come nella specie) per ragioni di tutt'altra natura, purché in luogo militare, o in un'altra delle cennate circostanze, violi il principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione).

L'applicazione della normativa speciale comporta un trattamento penale più severo ed ampie deroghe alla citata normativa penalmilitare comune anche in tema di procedibilità, esimenti e circostanze. Di conseguenza l'art. 199 appare in contraddizione anche con il principio di democraticità dell'ordinamento militare (art. 52, ultimo comma della Costituzione), per il quale al militare non possono essere limitati diritti o imposti particolari doveri, penali o di altra natura, se non per comprovate ragioni concernenti l'assolvimento dei compiti d'istituto delle forze armate.

In definitiva, viene sollevata questione di legittimità dell'art. 199 del c.p.m.p., in relazione agli artt. 3 e 52, ultimo comma della Costituzione.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 199 del c.p.m.p. in relazione agli artt. 3 e 52 della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che l'ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, addì 25 settembre 1990

Il presidente estensore: ROSIN

90C1364

N. 713

*Ordinanza emessa il 26 settembre 1990 dal tribunale militare di Padova
nel procedimento penale a carico di Mossi Bruno*

Reati militari - Violenza ad inferiore - Ipotesi aggravate (nel caso violenza consistente in lesioni) - Asserita genericità ed indeterminatezza della fattispecie aggravante - Prospettata violazione del principio di tassatività in materia penale - Difficoltà per il soggetto di conoscere il preciso contenuto della norma incriminatrice - Conseguente mancato rispetto della regola di rimproverabilità - Incidenza sul diritto di difesa.

(C.P.M.P., art. 195, secondo comma, ultimo periodo).

(Cost., artt. 24, 25 e 27).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Mossi Bruno, nato il 12 gennaio 1969 a Como, atto di nascita n. ..., residente a Blevio (Como) in via Capo Vico n. 48, celibe, licenza media inferiore, lattoniere, proprietario di un immobile, incensurato, caporale in congedo, già in servizio nel battaglione logistico «Garibaldi» in Pordenone, libero, imputato di:

a) ingiuria ad inferiore (Art. 196, secondo comma, del c.p.m.p.) perché, caporale come sopra, il 1° gennaio 1989, in una camerata della caserma, offendeva l'onore e la dignità del soldato De Vita Leonardo, dicendogli che costui doveva rivolgere a sua madre il gesto triviale a lui diretto in precedenza;

b) violenza contro un inferiore (art. 195, secondo comma, del c.p.m.p. in relazione all'art. 583, primo comma, n. 1 e 2, del c.p.) perché, nelle stesse circostanze *sub A)*, usava violenza nei confronti dell'inferiore De Vita Leonardo, cagionandogli lesioni gravi consistenti nella frattura articolare della testa della I falange del III dito mano dx. guarita nel trentesimo giorno, nella incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per quarantacinque giorni e nell'indebolimento permanente dell'organo della prensione.

Sentito il pubblico ministero che in relazione al reato *sub B)* ha chiesto sollevarsi la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, secondo comma, ultimo periodo, del c.p.m.p. in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione, concludendo nel merito per il reato di cui al capo a).

Sentita la difesa che si è associata alla richiesta del pubblico ministero, sollevando inoltre questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 del c.p.m.p. in relazione all'art. 195 del c.p.m.p. in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione.

RIESENTO IN FATTO E DIRITTO

1) All'odierno dibattimento il p.m., nella formulazione delle conclusioni, ha richiesto sia sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, secondo comma, ultimo periodo, del c.p.m.p., in relazione agli artt. 25, secondo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione. In particolare, quanto al primo parametro costituzionale, secondo il rappresentante dell'accusa, la genericità ed indeterminatezza della fattispecie aggravante di cui all'art. 195, secondo comma, ultimo periodo, del c.p.m.p. («la pena detentiva temporanea può essere aumentata») ritualmente contestata al Mossi, imputato di violenza ad inferiore — non consentirebbero la positiva individuazione degli specifici elementi su cui fondarne la richiesta di applicazione e ciò comporterebbe l'impossibilità per il p.m. — nonché per il collegio giudicante — sia di concludere in ordine all'eventuale sussistenza di essa, sia, in caso positivo, di procedere al bilanciamento con le circostanze attenuanti (nella specie, quelle generiche appaiono concedibili) ed, in definitiva, di pronunciarsi in ordine alla quantità di pena da irrogare in concreto.

Inoltre, in relazione al secondo principio costituzionale (art. 24, secondo comma, della Costituzione), la mancanza di tipizzazione dell'aggravante di cui trattasi influirebbe sul relativo obbligo processuale di contestazione, nella specie — come d'altronde, in tutti i casi di circostanza indefinita — necessariamente schematica ed incompleta proprio per l'impossibilità di individuare aprioristicamente gli elementi che la costituiscono, in relazione a tale tipo di contestazione, secondo il p.m., non potrebbe soddisfattoriamente ritenersi realizzato in diritto di difesa dell'imputato, garantito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

2) La difesa si è associata alla richiesta del p.m., sollevando altresì questione di legittimità costituzionale dell'art. 195 del c.p.m.p., in riferimento all'art. 37 del c.p.m.p., in relazione all'art. 25 della Costituzione. In tale ottica, sarebbe lesivo del principio del «giudice naturale» che un comune episodio di violenza, quale quello posto in essere dal Mossi ai danni del De Vita, sia qualificato, per elementi secondari ed accidentali, come violazione della legge penale militare e, quindi, reato militare e non comune, con le conseguenze che ne derivano in ordine alla giurisdizione.

3) Tale ultima questione sollevata dalla difesa è manifestamente infondata.

Anche a voler individuare una nozione sostanziale e non meramente formale di reato militare — come quella di cui all'art. 37 del c.p.m.p. —, le cause non estranee al servizio ed alla disciplina, che nella specie diedero origine all'episodio, ed il luogo militare, in cui esso avvenne, sono elementi tali da connatare il fatto di lesività per la disciplina ed il rapporto gerarchico militare e, quindi, da concorrere ad una qualificazione anche sostanziale di reato militare, che perciò appare nella specie appropriatamente riconosciuta.

4) Quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, secondo comma, ultimo periodo, del c.p.m.p., in relazione agli artt. 24, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal p.m., essa appare fondata e va estesa anche in relazione all'art. 27, primo comma, della Costituzione.

5) L'art. 195 del c.p.m.p. (come novellato dall'art. 5 della legge 26 novembre 1985, n. 689) stabilisce:

«1. — Il militare che usa violenza contro un inferiore è punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

2. — Se la violenza consiste nell'omicidio tentato, nell'omicidio preterintenzionale, ovvero in una lesione grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata».

Limitatamente al secondo comma, ultimo periodo — in relazione al quale verte il dubbio di costituzionalità — occorre premettere che esso configura una circostanza-aggravante e non il limite superiore di una pena edittalmente complessa. A tale conclusione è pervenuta anche la dottrina, in relazione a norma di diritto penale comune, in cui «nei casi più gravi» o «nei casi gravi» e simili (art. 116 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736; art. 2 della legge 23 febbraio 1950, n. 66, art. 12 cpv. della legge 23 dicembre 1958, n. 1526, etc) si determina un aumento di pena rispetto all'ipotesi base.

Quanto alla norma impugnata (art. 195, secondo comma, ultimo periodo, del c.p.m.p.), oltre alle argomentazioni che solitamente si propongono per affermare la natura di aggravanti delle citate locuzioni (analisi esegetica e carattere della fattispecie idonea a connotare il fatto), toglie ogni dubbio la constatazione della mancanza testuale di un preciso limite edittale dell'aumento di pena nell'art. 195, secondo comma, ultimo periodo, del c.p.m.p., cosicchè, se si intendesse affermare che esso è variante di una pena edittalmente complessa, non sarebbe poi corretto riferirsi all'art. 64 del c.p. (aumento fino a un terzo della pena base), applicabile esclusivamente alle aggravanti, per determinare quale sia il concreto ammontare della pena comminata.

La formulazione: «La pena detentiva temporanea può essere aumentata» si distacca, infatti, dai pur analoghi «casi più gravi» (o similia) di diritto penale comune, nei quali v'è espressa menzione della natura e della quantità della pena, generalmente fissata in specie diversa — quanto meno sotto il profilo aggiuntivo — rispetto a quella ordinaria del reato.

Posto che pertanto l'art. 195, secondo comma, ultimo periodo, contiene un'ipotesi di aggravante, nessun rilievo acquista, ai fini presenti, la configurazione, pur discussa, del reato di violenza ad inferiore mediante lesione grave (o gravissima), oggetto dell'imputazione di causa: sia qualora la gravità della lesione sia considerata circostanza aggravante (ad effetto speciale, dato il richiamo all'art. 583 del c.p.) rispetto alla figura base prevista dal primo comma dell'art. 195, sia qualora il secondo comma di detta norma configuri un'ipotesi di reato autonomo (come recentemente affermato dalla Cassazione sentenza I, del 22 dicembre 1988 - Della Zotta - Possamai), entrambe le interpretazioni non interferiscono con la qualificazione data alla dizione di cui all'art. 195, secondo comma, ultimo periodo, di circostanza aggravante, che opererà, rispettivamente, o sulla pena stabilita per la circostanza ad effetto speciale (art. 63, terzo comma, del c.p.) oppure su quella fissata per l'autonomo reato.

6) La detta aggravante di cui all'art. 195, secondo comma, ultimo periodo, rientra poi nell'ambito delle cosiddette «indefinite» (o «indeterminate» o «non scritte» o «libere» o «innominate», come indifferentemente definite dalla dottrina e giurisprudenza): esse si caratterizzano proprio per la genericità ed indeterminatezza del contenuto, la cui individuazione viene demandata al giudice e costituiscono un'eccezione al principio, recepito dal vigente codice, di stabilire circostanze (attenuanti e aggravanti) specifiche, sottoposte, cioè, ad una dettagliata regolamentazione giuridica e cesellate nella loro fattispecie in ossequio al canone di legalità.

Come specie di tale categoria, parte della dottrina riconosce l'esistenza di circostanze indefinite «facoltative» o «a discrezionalità bifasica», ravvisabili quando al giudice è affidato il compito non solo di individuare i valori ed i contenuti non ripicizzabili tutelati dalla norma, ma anche la facoltà di non applicare — una volta riconosciuti questi ultimi positivamente in relazione alla fattispecie — la circostanza, in virtù del potere discrezionale conferitogli.

L'aggravante di cui all'art. 195, secondo comma, ultimo periodo, del c.p.m.p., appare inquadrabile nell'alveo di tale ultima specie, coniugandosi l'indeterminatezza del contenuto e dei valori tutelati con la facoltatività della relativa applicazione da parte del giudice.

Ciò crea non poche perplessità in ordine al principio costituzionale di tassatività — e, quindi, di legalità — fissato nell'art. 25, secondo comma, della Costituzione sotto un duplice profilo: da un lato, anche le circostanze aggravanti, che concorrono a determinare la nozione di pena legale collegata alla fattispecie astratta, non possono sfuggire al dettato costituzionale di tipicizzazione al pari del precetto penale in quanto esse producono l'effetto di incrementare la sanzione penale a carico dell'imputato; d'altro lato, il riconoscimento del potere attribuito al giudice di decidere in via facoltativa se applicare o meno l'aggravante, una volta isolati i valori non tipizzati dalla norma, sottrae alla legge il compito, ad essa demandato in via esclusiva (art. 25, secondo comma, della Costituzione), di stabilire il trattamento sanzionatorio — che le circostanze concorrono a determinare — finendo tale funzione con l'essere assorbita dal giudice, in ipotesi libero di decidere senza il vincolo della legge.

Circoscrivendo l'attenzione al campo delle aggravanti indefinite — per le attenuanti di tale genere si è rilevato che essendo prevalente la funzione di garanzia nel disposto dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, non si verificherebbero contrasti con quest'ultimo, in presenza dell'assorbente principio del *favor rei* — non è mancato in dottrina chi, negata l'esistenza concettuale, delle aggravanti indefinite «a discrezione bifasica» sul rilievo che il giudice, una volta riconosciuti i valori non ripicizzati, sarebbe obbligato ad applicare la circostanza, ha tentato un recupero costituzionale delle aggravanti indefinite (così qualificate anche quelle «facoltative»), riconducendole nell'ambito di una delega «sia pure impropria di potere che il legislatore fa al giudice» e che non potrebbe «esorbitare da certi limiti e superare lo scopo per cui è accordata»: il corretto esercizio dei poteri si desumerebbe dalla motivazione che egli ha l'obbligo di formulare in base al ragionamento logico seguito per l'individuazione del contenuto non tipicizzato, in tale ottica non vi sarebbe contrasto con il regime di riserva di legge (art. 25 della Costituzione), stabilito anche per le circostanze.

Tale assunto; fondantesi essenzialmente sull'esame dei «casi più gravi» (o similis) previsti dalle citate fattispecie penali comuni, non tiene conto che il controllo del superamento di tale delega «impropria» avverrebbe attraverso i comuni rimedi di impugnazione e, quindi dinanzi ad un giudice comunque privo di specifici parametri normativi tali da connotare l'aggravante.

In special modo, la circostanza indefinita è a facoltà discrezionale di cui all'art. 195, secondo comma, ultimo periodo, de c.p.m.p., a differenza delle aggravanti analoghe di diritto comune che legano l'interprete al pur larvato vincolo del «gravità» del caso, non contiene la minima positiva indicazione dei valori protetti dalla norma, sicché si pone per l'interprete il dubbio, non risolvibile sulla scorta del dato testuale, di stabilire se l'aggravante in questione possa sussistere:

1) solo per la connaturata plurioffensività del reato di cui all'art. 195, secondo comma, al c.p.m.p., rispetto alle corrispondenti figure di diritto penale comune, ledenti la vita o l'integrità fisica del soggetto;

2) anche per elementi intrinseci al fatto che denotano una particolare gravità dello stesso rispetto a casi pur rientranti nella medesima figura di reato-base;

3) anche per fattori estrinseci al fatto e riguardanti l'elemento soggettivo e la personalità del reo, secondo i principi fissati dall'art. 133, primo comma, n. 3 e secondo comma del c.p.

È evidente, a tal punto, che l'assoluta incertezza circa il contenuto dell'aggravante in esame non può che comportare un'arbitraria interpretazione dei principi che ne legittimano l'applicazione: ciò in palese contrasto con il principio di legalità fissato dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

7) Anche sotto un ulteriore aspetto, possono desumersi dal sistema tendenze evolutive dirette ad assoggettare alle regole fondamentali stabilite per il reato anche gli elementi non costitutivi di esso. In tale senso la legge 7 febbraio 1990, n. 19, modificando l'art. 59 del c.p., ha inteso estendere la regola della rimproverabilità, costituente il fulcro del disposto costituzionale dalla personalità della responsabilità penale (art. 27, primo comma, della Costituzione), anche alle circostanze aggravanti (per quelle attenuanti si è ritenuta prevalente la regola del *favor rei*).

In quest'ottica anche quelle indefinite non si sottraggono all'applicazione della nuova normativa ed, in particolare, il requisito della colpevolezza — nei limiti stabiliti dall'art. 59, secondo comma, del c.p. — dovrà investirele.

D'altro canto, posto che la regola di tipicizzazione dell'illecito penale — e, come detto, degli elementi accidentali di esso — si pone come momento di garanzia per il soggetto che deve essere posto in condizione di conoscere l'illiceità penale di un fatto, l'idoneità di circostanze ad eventualmente aggravarlo, nonché la pena editale comminata dalla legge, non v'è dubbio che tale principio acquisti essenziale rilievo anche in relazione a quello — riguardato sotto il profilo soggettivo — della responsabilità penale personale (art. 27 della Costituzione), non essendo, in ipotesi, addebitabile il rimprovero nei confronti di chi per la genericità della norma incriminatrice — e, segnatamente, delle aggravanti — non è in grado di conoscerne il preciso contenuto.

Nè la regola della rimproverabilità sancita nell'art. 27, primo comma, della Costituzione può ritenersi rispettata creando in capo al soggetto l'obbligo di individuare i valori non specificati nella norma e, quindi, di adeguarvisi: una tale conclusione, oltre che violare nuovamente il principio di tassatività, implicherebbe il rischio che il giudizio di rimprovero non si formali in relazione all'aggravante addebitata — come, invece, sostanzialmente, pretende l'art. 27, primo comma, della Costituzione — bensì in riferimento alla mancata individuazione dei valori e principi che la compongono.

Per le ragioni esposte, si ritiene che l'aggravante di cui all'art. 195, secondo comma, ultimo periodo, del c.p.m.p., in quanto indefinita e facoltativa, possa inasprire la responsabilità penale del soggetto senza che, però all'aggravamento necessariamente sottenda il requisito di colpevolezza, sotto il profilo della rimproverabilità.

Deve quindi estendersi il dubbio di costituzionalità dell'art. 195, secondo comma, ultimo periodo, anche in relazione all'art. 27, primo comma, della Costituzione.

8) Sotto altro profilo, le circostanze aggravanti — nonché, estensivamente, gli elementi che incidono sulla pena base aumentandola — sottostanno all'obbligo processuale della contestazione che svolge la funzione di consentire all'imputato una difesa adeguata in relazione a tutti gli elementi dell'accusa: ciò in ottemperanza al principio costituzionale fissato nell'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

La genericità del contenuto delle aggravanti indefinite — e, specificamente, della circostanza impugnata di cui all'art. 195, secondo comma, ultimo periodo — rende tuttavia inevitabilmente scarna e schematica la contestazione processuale, effettuata o mediante il mero richiamo all'articolo ed al comma violato — come nel caso di specie, in cui

inoltre l'aggravante è conglobata nel fatto stesso contestato -- o mediante un generico accenno alla gravità del fatto; elementi, questi, che non individuano i valori protetti dalla norma che si assumono violati e, conseguentemente, non pongono l'imputato nell'astratta condizione di discoltarsi in relazione agli elementi su cui complessivamente il giudice poi fonderà il concreto giudizio di sussistenza della circostanza.

Al riguardo è stato osservato acutamente che il motivo della genericità della contestazione delle aggravanti infedeli è connesso strettamente con la *ratio* della stessa funzione di queste ultime, che corrisponde all'esigenza di adeguare il rigido principio di legalità alla realtà processuale, sicché sia consentito al giudice valutare una serie di elementi che solo in esito al processo emergerebbero nella loro completezza.

Tale logica è di immediata evidenza in relazione a molte circostanze attenuanti indefinite (tra le quali, principalmente, le attenuanti generiche), non implicanti, però, problemi di costituzionalità sia perché sottratte all'obbligo di contestazione, sia perché, come accennato, attenuando la pena, esse non ledono il principio di tassatività, inteso principalmente in funzione di garanzia.

Laddove, però, esiste un obbligo costituzionale di contestazione, come per la norma impugnata (art. 195, secondo comma, ultimo periodo), il diritto dell'imputato a difendersi in relazione ad ogni specifico elemento di accusa, comportante un aumento di pena -- e quindi di ottenere una contestazione precisa e dettagliata -- non può soccombere a fronte dell'esigenza che l'aggravante svolga la funzione connessa alla sua strutturazione in forma discrezionale, non assumendo tale ultimo valore rilievo costituzionale.

In realtà, però, non è possibile, sul piano pratico, che si realizzi pienamente il diritto di difesa dell'imputato in presenza dell'aggravante in esame, la quale, proprio perché formulata in modo indefinito e discrezionale, inevitabilmente implica una contestazione vuota ed inappagante, tale da influire negativamente sull'esercizio del diritto garantito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Di qui la denuncia d'incostituzionalità dell'art. 195, secondo comma, ultimo periodo, del c.p.m.p., anche in relazione a tale ultimo principio.

9) In punto di rilevanza, si osserva che, in esito all'odierno dibattimento, è emerso che effettivamente il caporale Mossi, in luogo militare e per cause attinenti al servizio ed alla disciplina militare, torcendo la mano al soldato De Vita, provocava all'inferiore una lesione grave, in quanto comportante una malattia della durata di quarantacinque giorni nonché l'indebolimento dell'organo della prensione.

Questo collegio, dunque, inquadrando il fatto nella norma di cui all'art. 195, secondo comma, del c.p.m.p. e potendo applicare la contestata aggravante prevista dall'ultimo periodo del comma citato, dubita per le ragioni esposte della costituzionalità di quest'ultimo e perciò rimette l'esame della questione, alla Corte costituzionale, previa sospensione del procedimento in corso.

P.Q.M.

Letti gli art. 23 e 24 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 del c.p.m.p. in relazione all'art. 195 del c.p.m.p. in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, secondo comma, ultimo periodo, del c.p.m.p., in relazione agli artt. 24, secondo comma, 25, secondo comma, e 27 primo comma, della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova addì, 26 settembre 1990

Il presidente: ROSINI

Il giudice estensore: (firma illeggibile).

N. 714

Ordinanza emessa il 7 marzo 1990 - pervenuta alla Corte costituzionale il 16 novembre 1990 - dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Gilardone Giovanni ed altri contro la regione Liguria ed altri

Sanità pubblica - Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali - Esercizio delle mansioni inerenti al profilo ed alla posizione funzionale - Non consentita corresponsione della retribuzione corrispondente alle più elevate funzioni espletate nei previsti sessanta giorni o, di fatto, anche oltre tale periodo - Violazione del principio di adeguatezza della retribuzione.

(D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 29, secondo comma).

(Cost., art. 36).

II - TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti nn. 3470/1986, 3471/1986, 3472/1986, 3473/1986 proposti, rispettivamente: 1) quanto al ricorso n. 3470/1986 dal sig. Gilardone Giovanni, 2) quanto al ricorso n. 3471/86 dal sig. Ramella Giovanni, 3) quanto al ricorso n. 3472/1986 dal sig. Romagnoli Stefano, 4) quanto al ricorso n. 3473/86 dal sig. Languasco Giovanni Battista tutti rappresentati e difesi dall'avv. Piergiorgio Alberti ed elettivamente domiciliati presso Grez in Roma, Via Tangorra n. 12, contro la regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, non costituitasi in giudizio, e nei confronti dell'unità sanitaria n. 1, Ventimigliese, con sede in Ventimiglia, in persona del presidente del comitato di gestione in carica, non costituitasi in giudizio, del Ministro del tesoro in carica, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, viale Brigate Partigiane n. 2, per l'annullamento delle seguenti ordinanze con le quali il comitato regionale di controllo ha annullato delibere assunte dal comitato di gestione dell'u.s.l. n. 1 Ventimigliese: (ric. n. 3470/86): ordinanza 14 ottobre 1985 n. 28460/28555 che annulla delibera cit. c.g. 31 dicembre 1984 n. 1236, (ric. n. 3471/86): ordinanza 19 novembre 1985 n. 31652/31865 che annulla delibera cit. c.g. 31 dicembre 1984 n. 1234, (ric. n. 3472/86): ordinanza 19 novembre 1985 n. 31651/31866 che annulla delibera cit. c.g. 31 dicembre 1984 n. 1237, (ric. n. 3473/86): ordinanza 14 ottobre 1985 n. 28461/28556 che annulla delibera cit. c.g. 31 dicembre 1984 n. 1235, nonché per l'annullamento (per tutti i ricorsi in epigrafe) di ogni atto collegato e presupposto, ivi compresa, all'occorrenza, nella parte che interessa, la circolare del Ministero del tesoro 18 luglio 1984 prot. n. 150938, e per l'accertamento (per tutti i ricorsi in epigrafe) dei rapporti patrimoniali pendenti tra l'u.s.l. e ciascuno dei ricorrenti, per il titolo di cui in narrativa, con la condanna dell'u.s.l. al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, unitamente a rivalutazione ed interessi; previo, ove occorra, l'annullamento giudiziale parziale delle delibere del comitato di gestione 31 dicembre 1984, rispettivamente, nell'ordine dei ricorsi, n. 1236, n. 1224, n. 1237, n. 1235;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Amministrazione del tesoro intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 21 febbraio 1990, il consigliere Giancarlo Tavernelli;

Nessuno comparso per le parti in causa;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

I. Il rag. Giovanni Gilardone (ricorso n. 3470/1986), direttore amministrativo di ruolo in servizio presso l'u.s.l. n. 1 della Liguria, è stato nominato responsabile del servizio bilancio dal 1° ottobre 1980 con deliberazione n. 104 del 29 settembre 1980 (integrata con deliberazione n. 202 del 25 novembre 1980) successivamente prorogata.

Con istanza protocollata in data 26 novembre 1984 (presentata unitamente ai dottori Ramella, Romagnoli e Languasco) il Gilardone ha chiesto all'amministrazione di appartenenza di fruire del trattamento economico previsto per il livello funzionale apicale per il periodo di svolgimento interinale delle relative funzioni attribuitigli con il provvedimento sopra menzionato.

Il comitato di gestione ha accolto la richiesta con deliberazione 31 dicembre 1984 n. 1236, limitatamente al periodo sino al 31 dicembre 1982, non prevedendo alcuna liquidazione per il periodo successivo «in quanto ai sensi del d.P.R. n. 348 1983 l'inquadramento iniziale della posizione funzionale apicale è inferiore al maturato economico nella qualifica ricoperta a ruolo».

Il comitato regionale di controllo ha annullato detta deliberazione con provvedimento n. 28460/28555 del 14 ottobre 1985, in relazione, fra l'altro, a quanto disposto dall'art. 47, ottavo comma, della legge 28 dicembre 1978, n. 833; dall'art. 29, secondo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, e dalla circolare del Ministero del tesoro 18 luglio 1984, n. 150938, nella parte concernente l'applicazione dell'art. 78, primo comma, del d.P.R. n. 761 1979.

Il Co.Re.Co. ha inoltre osservato che il primo provvedimento di rinnovo dell'incarico ha escluso che esso comportasse un onere finanziario mentre i successivi provvedimenti di ulteriore rinnovo hanno previsto la corresponsione del «trattamento economico spettante in base alle qualifiche di provenienza ai sensi del vigente Anul».

Con il ricorso in epigrafe il Gilardone ha sostenuto l'illegittimità del provvedimento del Co.Re.Co.:

1) per falsa applicazione dell'art. 29, secondo comma, del d.P.R. n. 761 1979 e per violazione dell'art. 78 dello stesso in quanto la fattispecie non sarebbe disciplinata dalla prima norma ma dalla seconda, che prevede l'attribuzione di incarichi nelle posizioni funzionali di direttore amministrativo capo servizio;

2) per violazione o falsa applicazione dell'art. 47, ottavo comma, della legge 28 dicembre 1978, n. 833, in rapporto all'art. 36 della Costituzione, poiché l'assenza di norme contrattuali sul trattamento dei subapicali incaricati di dirigere un servizio giustificerebbe l'intervento della pubblica amministrazione volto a colmare adeguatamente la lacuna;

3) per falsa applicazione dell'art. 43 del d.P.R. n. 348 1983 in relazione agli artt. 8 e 78 dello stesso decreto e per eccesso di potere, poiché la retribuzione spettante all'interino non potrebbe ridursi all'indennità ex art. 43 citato;

4) quanto alla circolare del Ministero del tesoro, impugnata «per cautela», il ricorrente richiama nel quarto motivo le considerazioni svolte nel terzo mezzo di gravame, anche con riferimento all'art. 36 della Costituzione. Sull'azione di accertamento e condanna, previo annullamento parziale della delibera dell'u.s.l., il ricorrente rileva che il diniego parziale di erogazione di una retribuzione differenziata per il periodo successivo al 31 dicembre 1982 sarebbe intimamente contraddittorio rispetto al precedente riconoscimento da parte dell'amministrazione di appartenenza della retribuitività dell'incarico in posizione funzionale apicale. Per tutto il periodo di durata dell'incarico tutti gli interini avrebbero, pertanto, titolo a percepire una somma pari, quanto meno, alla differenza fra il trattamento iniziale del subapicale e il trattamento iniziale dell'apicale.

2. -- Il dott. Giovanni Ramella (ricorso n. 3471/1986), veterinario coadiutore di ruolo in servizio presso l'u.s.l. n. 1 della Liguria è stato nominato responsabile del Servizio veterinario con deliberazione n. 107 del 1° ottobre 1980 successivamente prorogata.

Il comitato di gestione con deliberazione 31 dicembre 1984, n. 1234, ha accolto l'istanza del dott. Ramella (presentata unitamente al rag. Gilardone e ai dottori Romagnoli e Languasco) «riconoscendogli il trattamento economico della posizione funzionale apicale a decorrere dalla data di conferimento dell'incarico», dando, peraltro, atto che il provvedimento non comportava alcun maggior onere in quanto:

a) per il periodo antecedente il 31 dicembre 1982 l'interessato era già, in base agli accordi di provenienza, in posizione funzionale apicale;

b) per il periodo dal 1° gennaio 1983 per gli stessi motivi già indicati al rag. Gilardone nella delibera n. 1236 assunta in pari data.

Il comitato regionale di controllo ha annullato anche la delibera n. 1234/84, con provvedimento n. 31652/31865 del 19 novembre 1985, richiamando, fra l'altro, l'art. 47, ottavo comma, della legge n. 833 1978; l'art. 29, secondo comma, del d.P.R. n. 761 1979 e la circolare Ministero tesoro 18 luglio 1984 n. 150938, nella parte concernente l'applicazione dell'art. 78, primo comma, del d.P.R. n. 761 1979.

Con il ricorso in epigrafe il Ramella ha sostenuto l'illegittimità del provvedimento del Co.Re.Co.:

1) per falsa applicazione dell'art. 29, secondo comma, del d.P.R. n. 761/1979 e per violazione dell'art. 78 dello stesso decreto, in quanto il fatto che non sia rinvenibile, in rapporto al personale sanitario, una disposizione altrettanto espressa come quella contenuta nel citato art. 78 per il personale amministrativo, non escluderebbe la possibilità di attribuire incarichi nelle posizioni funzionali di responsabili di servizi igienico-sanitari;

2) i motivi di censura secondo, terzo e quarto sono formulati in termini analoghi a quelli corrispondenti del ricorso n. 3470/86 inoltrato dal Gilardone; analoghe sono anche le considerazioni svolte a sostegno dell'azione di accertamento e di condanna.

3. — Il dott. Stefano Romagnoli (ricorso n. 3472 1986), aiuto ospedaliero di ruolo in servizio presso l'u.s.l. n. 1 della Liguria, è stato nominato responsabile del Servizio materno infantile con deliberazione 11 marzo 1981, n. 146, successivamente prorogata.

Il comitato di gestione con deliberazione 31 dicembre 1984, n. 1237, ha accolto l'istanza del Romagnoli (presentata unitamente al rag. Gilardone e ai dottori Ramella e Languasco e intesa ad ottenere il trattamento economico della posizione funzionale apicale) limitatamente al periodo sino al 31 dicembre 1982; per il periodo dal 1° gennaio 1983 non ha previsto alcuna erogazione al titolo predetto per gli stessi motivi già indicati al rag. Gilardone nella delibera n. 1236 assunta in pari data.

Il comitato regionale di controllo ha annullato anche la delibera n. 1237 84 con provvedimento n. 31651 31866 del 19 novembre 1985, richiamando, fra l'altro, l'art. 47, ottavo comma, della legge n. 833 1978; l'art. 29, secondo comma, del d.P.R. n. 761 1979 e la circolare Ministero 18 luglio 1984, n. 150938, nella parte concernente l'applicazione dell'art. 78, primo comma, del d.P.R. n. 761 1979.

Con il ricorso in epigrafe il Romagnoli ha svolto motivi di censura e considerazioni a sostegno dell'azione di accertamento e di condanna analoghi a quelli corrispondenti del ricorso n. 3471 1986 inoltrato dal Ramella.

4. — Il dott. Giovanni Battista Languasco (ricorso n. 3473 1986), aiuto ospedaliero di ruolo in servizio presso l'u.s.l. n. 1 della Liguria, è stato nominato responsabile del Servizio medico di base con deliberazione 30 dicembre 1982, n. 793, successivamente prorogata.

Il comitato di gestione con deliberazione 31 dicembre 1984, n. 1235, ha accolto l'istanza del dott. Languasco (presentata unitamente al rag. Gilardone e ai dottori Ramella e Romagnoli) «corrispondendo allo stesso per il periodo decorrente dalla data di conferimento dell'incarico, il trattamento economico della posizione funzionale apicale», dando, peraltro, atto che il provvedimento non comportava alcun maggior onere «in quanto ai sensi del d.P.R. n. 348 l'inquadramento iniziale della posizione funzionale apicale è inferiore al maturato economico nella qualifica ricoperta a ruolo».

Il comitato regionale di controllo ha annullato anche la delibera n. 1235 84 con provvedimento n. 28461 28556 del 14 ottobre 1985, richiamando, fra l'altro, l'art. 47, ottavo comma, della legge n. 833 1978; l'art. 29, secondo comma, del d.P.R. e la circolare Ministero tesoro 18 luglio 1984, n. 150938, nella parte concernente l'applicazione dell'art. 78, primo comma, del d.P.R. n. 761 1979.

Con il ricorso in epigrafe il dott. Languasco ha svolto motivi di censura e considerazioni a sostegno dell'azione di accertamento e di condanna analoghi a quelli corrispondenti del ricorso n. 3471 86 inoltrato dal Ramella. In merito all'osservazione contenuta nel provvedimento del Co.Re.Co. secondo cui «non ha ragione d'essere» la clausola contenuta nella delibera di primo incarico n. 793 82, che aveva rinvio l'imputazione della spesa ad un successivo provvedimento, in relazione ad accordi sindacali futuri, il Languasco ha aggiunto che per questo aspetto il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione dell'art. 59 della legge n. 62 1953, che vieta la reiterazione del controllo già esercitato.

L'avvocatura dello Stato di Genova, costituitasi in giudizio per l'Amministrazione del tesoro in tutti gli anzidetti ricorsi inoltrati al t.a.r. della Liguria, ha proposto istanza di regolamento di competenza, indicando come competente il t.a.r. del Lazio con sede in Roma, atteso che i ricorsi stessi hanno impugnato anche la circolare del ministero del tesoro 18 luglio 1984, n. 150938.

Il procuratore dei ricorrenti ha aderito all'istanza e gli atti sono stati trasmessi a quest'ultimo tribunale.

La difesa dei ricorrenti ha puntualizzato le proprie tesi con memorie depositate il 9 febbraio 1990.

DIRITTO

1. I ricorsi, oggettivamente connessi in quanto implicanti la risoluzione di una questione giuridica comune a ognuno di essi (interpretazione dell'art. 29 del d.P.R. 2 dicembre 1979, n. 761) vanno riuniti e congiuntamente esaminati.

2. Il citato art. 29 prevede (al primo comma) il diritto del dipendente delle unità sanitarie locali all'esercizio delle mansioni inerenti al suo profilo e posizione funzionale, con preclusione ad essere assegnato, neppure di fatto, a mansioni superiori o inferiori. Il secondo comma precisa, peraltro, che: «In caso di esigenze di servizio il dipendente può eccezionalmente essere adibito a mansioni superiori», con il limite temporale, in tale ipotesi, di sessanta giorni nell'anno solare e con esclusione del «diritto a variazioni del trattamento economico». Il terzo comma stabilisce, inoltre, che «non costituisce esercizio di mansioni superiori la sostituzione di personale di posizione funzionale più elevata, qualora la sostituzione rientri tra gli ordinari compiti della propria posizione funzionale».

In tutti e quattro i giudizi si è avuta l'assegnazione di personale in posizione funzionale sub-apicale all'esercizio (nella veste di responsabili di servizi dell'unità sanitaria locale) delle mansioni proprie del personale apicale, per periodi superiori a sessanta giorni.

È sorto dunque il problema se a tale personale possa competere, in che misura ed entro quali limiti temporali, il diritto alla corresponsione di un trattamento economico maggiorato.

Le fattispecie non possono farsi rientrare nei normali casi di sostituzione vicaria che si verificano allorché il personale apicale, pur restando in servizio, non sia temporaneamente in grado di assicurare la sua presenza (per ragioni di malattia, di famiglia, ecc.) e sia provvisoriamente sostituito dal personale sub-apicale. Nelle ipotesi in esame, infatti, i ricorrenti hanno assunto le funzioni di responsabili dei servizi della u.s.l. a titolo personale ed autonomo, essendo vacanti i relativi posti.

Non può dunque trovare applicazione il citato terzo comma dell'art. 29 del d.P.R. n. 761/1979, che si riferisce alla sostituzione vicaria, allorché enuncia il principio che non costituisce esercizio di mansioni superiori la sostituzione di personale di posizioni più elevate, qualora rientri fra gli ordinari compiti della propria posizione funzionale.

La norma di carattere generale alla quale occorre fare riferimento è quella contenuta nel secondo comma del citato art. 29 che, in caso di esigenze di servizio, consente «eccezionalmente» l'assegnazione del dipendente a mansioni superiori. L'eccezione va intesa rispetto alla regola, fissata dal primo comma, che vieta l'attribuzione di mansioni superiori o inferiori.

Nel successivo art. 78, primo comma, il legislatore ha individuato un'ipotesi particolare di esigenze di servizio prevedendo che: «Fino all'espletamento dei relativi concorsi pubblici di assunzione, gli eventuali posti vacanti nelle posizioni funzionali di direttore amministrativo capo servizio possono essere ricoperti anche per incarico dal personale delle posizioni funzionali immediatamente inferiori».

La necessità di una specifica revisione è stata avvertita dal legislatore in quanto in base al secondo comma dell'art. 29 l'assegnazione temporanea a mansioni superiori «non può comunque eccedere i sessanta giorni nell'anno solare», mentre si voleva garantire la continuità degli incarichi anzidetti anche oltre tale limite temporale. In base a una corretta interpretazione l'art. 78 non autorizzava, peraltro, il conferimento di incarichi che fossero, di fatto, a tempo indeterminato, poiché la norma è inserita in un contesto che prevedeva la sollecita copertura dei posti vacanti (l'art. 12 dello stesso decreto, stabiliva infatti, l'indizione dei concorsi «con periodicità annuale, salvo esigenze di carattere urgente ...»).

Quanto al trattamento economico del personale incaricato delle mansioni superiori l'art. 78 nulla dispone, mentre la norma di carattere permanente e di portata generale (citato art. 23, secondo comma) espressamente prevede che l'assegnazione temporanea delle mansioni in organico «... non dà diritto a variazioni del trattamento economico».

Trattandosi di disposizione derogatoria rispetto al primo comma (che sancisce il divieto dell'esercizio di mansioni superiori) essa va interpretata rigorosamente. Il legislatore ha cioè ammesso che per esigenze di servizio fosse eccezionalmente consentito l'esercizio di mansioni superiori, ne ha voluto scoraggiare il perpetuarsi di situazioni contrastanti con le posizioni di diritto dei dipendenti non solo prevedendo la temporaneità di tale esercizio, ma anche affermando il principio che lo svolgimento delle mansioni in argomento non comporta maggiorazioni retributive anche nei periodi (sessanta giorni nell'anno solare) in cui è legittimamente autorizzato.

Il principio dovrebbe trovare applicazione anche nei casi di incarichi conferiti ai sensi del citato art. 78, sempre intesi a soddisfare esigenze di servizio di carattere temporaneo, come si è sopra osservato.

A maggior ragione il criterio sarebbe applicabile nell'ipotesi di illegittima attribuzione di mansioni superiori, che dovrebbe riscontrarsi per i periodi in cui l'assegnazione temporanea diversa dagli incarichi di cui all'anzidetto art. 78, ecceda i sessanta giorni nell'anno solare, in contrasto con il divieto sancito dal secondo comma dell'art. 29.

La disciplina in esame, in quanto finalizzata a limitare il fenomeno del mansionismo nell'ambito delle u.s.s.l. e ad evitare i disordini organizzativi e gli oneri economici ad esso connessi, dovrebbe rendere inapplicabile eventuali disposizioni di diverso tenore dettate per il rapporto di lavoro privato.

Sorge però il dubbio, rafforzato da recenti pronunce della Corte costituzionale, che una soluzione del genere possa contrastare con l'art. 36 della Costituzione, secondo cui il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro. Nei casi in discussione, infatti, gli interessati hanno effettuato una prestazione di lavoro corrispondente a quella inerente alle qualifiche apicali, al di là delle attribuzioni proprie della posizione funzionale posseduta.

In presenza di una questione di incostituzionalità che il collegio ritiene non manifestamente infondata, appare necessario rimettere d'ufficio la questione, nei termini sopra delineati, all'esame della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale, ove condivida l'interpretazione già data all'art. 29 della legge n. 761/1979, vorrà valutare se tale norma, nella parte in cui, vietando l'esercizio di mansioni superiori oltre sessanta giorni, implicitamente vieta l'attribuzione di un miglior trattamento economico in caso di prosecuzione dell'attività al di là di tale termine, sia in contrasto con l'art. 36 della Costituzione per non essere stato il lavoratore retribuito in quel periodo in proporzione alla quantità e alla qualità del suo lavoro.

Qualora, poi, l'interpretazione del citato art. 29 appaia diversa, l'approfondimento della delicata questione sarà ugualmente utile ai fini della definizione del giudizio di merito.

P. Q. M.

Riuniti i ricorsi, dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 29, secondo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, nella parte in cui non prevede una maggiorazione di retribuzione per l'ipotesi di esercizio, da parte del personale in posizione funzionale sub-apicale, delle mansioni proprie del personale apicale, oltre il termine di sessanta giorni, in ipotesi di vacanza del posto stesso;

Ordina, pertanto, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina altresì, che, a cura della segreteria, l'ordinanza sia notificata alle parti in causa, al presidente del Consiglio dei Ministri e comunicato alle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio (sezione prima), nella camera di consiglio del 7 marzo 1990.

Il presidente f.f.: DI NAROLI

Il consigliere: BORTONI

Il consigliere estensore: TAVARNELLI

90C1366

N. 715

Ordinanza emessa il 1° giugno 1990 dal giudice dell'esecuzione del tribunale di Genova nel procedimento di esecuzione promosso dall'Istituto bancario S. Paolo di Torino contro Pedrazzi Lodovico

Credito fondiario - Espropriazione immobiliare a carico di fondo ipotecato - Opere dei successori a titolo universale o particolare del debitore di notificare all'istituto di credito il titolo di acquisto - Svolgimento del processo di esecuzione nei confronti del solo debitore iscritto in caso di inadempimento dell'onere stesso - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio dei successori del debitore ipotecato - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 61/1968 e 249/1984 (di infondatezza di analoga questione) ritenute superate dal giudice a quo.

(R.D. 16 luglio 1905, n. 646, art. 20, quarto e quinto comma).

(Cost., art. 24).

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Rilevato che, con atto di pignoramento notificato in data 14-16 febbraio 1985 l'Istituto bancario San Paolo di Torino ha sottoposto ad esecuzione forzata, in odio al signor Pedrazzi Lodovico, sulla base di un credito derivante da un contratto di mutuo fondiario, un appezzamento di terreno, sito in Bargagli, località S. Alberto di circa mq 3800 con entrostanti 3 fabbricati di recente costruzione con accesso dalla via per Ceresè;

Rilevato che, pacificamente, una parte degli appartamenti e dei posti auto pignorati erano rimasti di proprietà del Pedrazzi, mentre altri appartamenti e posti auto erano stati venduti a terzi (come meglio evidenziato nella perizia);

Rilevato che con sentenza del 15-20 ottobre 1987 il tribunale di Genova ha dichiarato il fallimento del Pedrazzi e che successivamente, con atto depositato in cancelleria in data 17 maggio 1988, il curatore fallimentare è intervenuto nel presente procedimento esecutivo;

Rilevato che, con atto depositato in cancelleria in data 15 ottobre 1987, il precedente Istituto San Paolo ha dichiarato di rinunciare al pignoramento, limitatamente agli appartenenti n. 224 (costituente il lotto 6° del piano di frazionamento del mutuo fondiario), facente parte della casa «A» e n. 244 (costituente il lotto n. 14 del piano di frazionamento del mutuo fondiario), facente parte della casa «B»;

Rilevato che successivamente, con atto depositato in cancelleria in data 25 gennaio 1988, il procedente Istituto San Paolo ha dichiarato altresì di rinunciare al pignoramento limitatamente all'appartamento n. 266 (costituente lotto 23° del piano di frazionamento del mutuo fondiario) facente parte della casa «C»;

Rilevato che ancora successivamente, con atto depositato in cancelleria in data 2 novembre 1989 il procedente Istituto San Paolo ha dichiarato, inoltre, di rinunciare al pignoramento relativamente agli immobili elencati nell'odierno verbale di udienza, caduti nell'attivo fallimentare;

Rilevato che il procedente Istituto San Paolo ha, invece, chiesto che siano posti in vendita con il sistema del pubblico incanto le restanti unità immobiliari (sostanzialmente quelle vendute, a suo tempo, dal Pedrazzi e terzi e, dunque, estranee al fallimento);

Ritenuto che relativamente alle unità immobiliari rispetto alle quali il creditore procedente ha presentato la rinuncia, può e deve essere dichiarata l'estinzione del procedimento ex art. 629 del c.p.c., indipendentemente dal consenso del creditore intervenuto, condominio di via Tre Pini, 43, Genova, pur munito di titolo, giacché solo sulla base di un contratto di mutuo fondiario poteva essere iniziata e proseguita un'esecuzione forzata nei confronti di un soggetto fallito e su beni di proprietà di terzi;

Ritenuto, quanto al proseguimento del processo di esecuzione forzata, tendente a sfociare nella vendita coattiva di beni di proprietà di terzi, che esso appaia non conforme al dettato della Corte costituzionale;

OSSERVA IN DIRITTO

L'art. 20 del r.d. 16 luglio 1905, n. 646, contenente il testo unico delle leggi sul credito fondiario, onera i successori, a titolo universale o particolare del debitore e gli aventi causa «di notificare giudizialmente all'istituto come essi sono sottoentrati nel possesso e godimento del fondo ipotecato». Secondo il quarto comma del suddetto, in mancanza di tale notificazione, gli atti giudiziali del creditore, compresi quelli di esecuzione forzata, diretta alla vendita del bene «possono essere diretti contro il debitore iscritto, quanto anche il fondo, o per morte o per vendita o per qualsiasi altro titolo ... sia nel frattempo passato nelle mani di uno o più eredi, ovvero di aventi causa o terzi, con o senza divisione». Il successivo quinto comma consente ai terzi di intervenire nel giudizio «senza obbligo nell'istituto di citare in causa gli altri interessati e non intervenuti per integrare il giudizio».

L'istituto che vanta un credito, derivante dalla concessione di un mutuo fondiario, dunque, può, come nel caso di specie, agire direttamente contro il debitore mutuatario e pignorare i beni ipotecati, notificando l'atto di pignoramento soltanto al debitore stesso anche quando i beni diventati di proprietà di terzi, alla sola condizione che costoro non abbiano provveduto ad effettuare la giudiziale notifica, prevista dall'art. 20 del r.d. n. 646/1905.

Tale istituto, cioè, in forza del quarto e quinto comma di detto articolo, può procedere all'espropriazione forzata nei confronti del terzo proprietario del bene ipotecato, senza obbligo di seguire le forme e le procedure, prescritte dagli artt. 602, 603 e 604 del c.p.c. per i casi similari. In virtù di queste norme, come è noto «il titolo esecutivo e il precetto devono essere notificati anche al terzo» (art. 603, primo comma) e «nel precetto deve essere fatta espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare, (art. 603, secondo comma); «il pignoramento e in generale gli atti di espropriazione si compiono nei confronti del terzo» (604, primo comma) e «ogni volta che, a norma dei capi precedenti, deve essere sentito il debitore, è sentito anche il terzo» (art. 604, secondo comma). In questo modo, è consentito al terzo, il quale subisce gli effetti dell'esecuzione stessa, non solo di presentare un'eventuale opposizione, ma anche di porre in essere tutti quegli altri comportamenti, consentiti dalla legge, che possono valere ad impedire la vendita del bene (dalla liberazione delle ipoteche, ex artt. 2858 e 2859 del c.c. alla conversione del pignoramento, ex art. 495 del c.p.c.).

Sotto questo profilo, gli artt. 602 e segg. del c.p.c. (e in particolare, l'art. 604) si pongono come l'applicazione del principio generale del contraddittorio, sancito dall'art. 101 del c.p.c. e attuativo del diritto «inviolabile» di difesa riconosciuto dall'art. 24 della Costituzione. Per conseguenza, le norme che consentono all'istituto di credito fondiario di aggredire e far vendere i beni di proprietà di terzi, senza che questi ne siano neppure portati a conoscenza, appaiono viziati di incostituzionalità, nella parte in cui, esonerando il creditore dall'obbligo di seguire le forme e le procedure previste dagli artt. 602 e segg. del c.p.c., violano gravemente il diritto di difesa del terzo proprietario.

Non ignora, questo giudice, che già due volte la Corte costituzionale (con le sentenze 6 giugno 1968, n. 61, e 14 novembre 1984, n. 249) ha rigettato la questione di costituzionalità delle norme in esame, relativamente alla violazione dell'art. 24 della Costituzione, posta in termini analoghi a quelli di questa ordinanza e tuttavia, non si può rilevare come le motivazioni precedenti siano risultate inappaganti: sia sotto il profilo dell'interesse prioritario tutelato dalle norme qui censurate che difficilmente può essere sostenuta, dopo il profondo mutamento strutturale apportato dal d.l. 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492, e dal d.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7, specie in tema di

circolazione delle cartelle fondiarie (e loro collegamento con i prestiti emessi); sia sotto il profilo della pubblicità dei principali atti di espropriazione, che sarebbe sufficiente a rendere, in qualche modo, edotti i terzi proprietari della vicenda, come se questo fosse sempre vero e come se, comunque, fosse idoneo a mettere seriamente l'interessato in condizioni di difendersi: sia, soprattutto, e qui sta il punto fondamentale, sotto il profilo che la notifica, prevista dall'art. 20, primo comma, del r.d. n. 646/1905, la quale obbligherebbe l'istituto di credito fondiario a seguire le vie ordinarie, sarebbe un onere di ben facile assolvimento. Invero, non è possibile non riscontrare che il terzo, proprio in quanto pretermesso dal processo esecutivo, non è mai in grado di provare che tale notifica è avvenuta, dovendo il giudice dell'esecuzione limitarsi a prendere atto che, secondo quanto afferma il creditore procedente, tale notifica non c'è stata.

Davvero, basterebbe questa constatazione per concludere che la questione di costituzionalità qui sollevata appare, quanto meno, non manifestamente infondata. Essa, inoltre, è sicuramente rilevante, giacché, in mancanza, il giudice dell'esecuzione dovrebbe immediatamente fissare l'udienza per la vendita dei beni (di proprietà di terzi presenti nel processo) al pubblico incanto.

P. Q. M.

Visto l'art. 629 del c.p.c.:

Dichiara l'estinzione del procedimento esecutivo, limitatamente alle unità immobiliari indicate negli atti di rinuncia dell'Istituto bancario San Paolo di Torino del 15 ottobre 1987 del 25 gennaio 1988 e del 2 novembre 1989;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e con riferimento alle altre unità immobiliari;

Rimette gli atti alla Corte costituzionale, perché voglia pronunciarsi sulla incostituzionalità dell'art. 20, quarto e quinto comma, del r.d. 16 luglio 1905, n. 646, in relazione all'art. 24 della Costituzione;

Sospende il presente procedimento esecutivo, fino all'esito di tale pronuncia, assegnando, per la riassunzione il termine previsto dall'art. 297 del c.p.c.;

Dispone che la presente ordinanza venga notificata alle parti del procedimento e al Presidente del Consiglio dei Ministri e che ne sia data comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Genova, addì 1^o giugno 1990

Il giudice dell'esecuzione: (firma illeggibile)

99C1367

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALEONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Moro, 21
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Granisci
TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Botcherie, 69
POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
SOVERATO (Calenzano)
Rivenditori generi Monopoli
LEOFOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goli, 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTEA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalenti S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
FERRARA
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
MODENA
Libreria I.A. GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
RAVENNA
Libreria MODERNISSIMA
di Fermi, Maurizio
Via Corrado Ricci, 35
REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria - UNIVERSITAS -
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovocchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIOGGIA
Via Mascagni
LATINA
Libreria I.A. FOPENSE
Via dello Statuto, 28/30
LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONGRATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosaria Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
Libreria QUFRINIANA
Via Trieste, 13
COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
PAVIA
Libreria TIGIUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Calini, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPRI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICCHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI EM
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERRIOLTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via S. Martino, 51
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 209

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBHANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Castro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Calicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria I.A. PAGLIA
Via Enea, 393/395
ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 62
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

AOSTA
Libreria MINERVA
Via dei Tiller, 34

VENETO

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Piroia (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari	
- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari e i fascicoli delle quattro serie speciali	
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine ciascuna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti, ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni, ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni, ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.



* 4 1 1 1 1 0 0 4 8 0 9 0 0 3 0 0 0 *

L. 3.000